

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 327-bis

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni
e del finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

*(Parere parlamentare definitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
della legge 7 agosto 2015, n. 124)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2016)



*La Ministra
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D216/16

Roma, 11 novembre 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016.

Cora salute

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge delega), finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio, volta a ridefinirne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale e riducendo conseguentemente il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi. In tale rinnovato quadro normativo le funzioni della Camere di commercio dovranno risultare più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il decreto delegato attua in un unico contesto il generale obiettivo della delega, come individuato all'alinea dell'articolo 10, comma 1, della legge di delega, apportando alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.

Il decreto delegato interviene pertanto sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio, e contiene altre autonome disposizioni con particolare riferimento a quelle transitorie necessarie a pervenire a tale nuovo assetto.

La norma di delega prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, e del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 25 agosto 2016.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso, con nota del 29.08.2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Conferenza Unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

La Conferenza Unificata con nota n. 119/CU del 29 settembre 2016 ha espresso parere favorevole *condizionato* all'accoglimento delle proposte di emendamenti nn. 4, 12 e 15.

In merito alle seguenti proposte emendative si segnala quanto segue:

Proposta n. 4 - inserimento all'articolo 1, comma 1 lett b), n. 2 dopo la lett. g), di una lettera h) con la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni. Tali funzioni e compiti sono finanziati con le risorse di cui all'art. 18 comma 1, lett. a) e del comma 10 esclusivamente in cofinanziamento.



La proposta non è stata accolta in ragione della ridefinizione del potere di Unioncamere di sottoporre al MISE la proposta di aumento dei diritti sulla base di progetti di interesse nazionale

Proposta n. 12 - Si prevede, in luogo dell'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, la sostituzione del medesimo comma prevedendo che l'aumento del diritto annuale possa essere disposto soltanto per cofinanziare progetti condivisi con le Regioni e di particolare interesse strategico.

La proposta non è stata accolta in ragione della ridefinizione del potere di unioncamere di sottoporre al MISE la proposta di aumento dei diritti sulla base di progetti di interesse nazionale

Proposta n. 15 – La proposta intende incentivare l'accorpamento di 4 o più Camere di commercio attraverso il mantenimento nei bilanci delle Camere dei risparmi conseguiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa.

La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

Al verbale della Conferenza Unificata sono stati allegati le proposte emendative della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di Anci e dell'UPI.

Relativamente alla proposta della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano che chiede una clausola di salvaguardia delle prerogative della Regione e della province autonome, provvedendo alla riorganizzazione delle camere di commercio interessate nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti la relativa proposta non è stata accolta.

Le osservazioni formulate dall'AnCI, relative all'istituto del SUAP con riferimento:

- a) eliminazione della "base legale" quale presupposto per l'attuazione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni punto unico di accesso telematico; non sono state accolte per non irrigidire oltremodo lo strumento per lo sviluppo in concreto della funzione di punto unico di accesso;
- b) riformulazione del comma 6 dell'articolo al fine di consentire ai SUAP l'accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa 4; non sono state accolte al fine di evitare che il testo in esame introduca novità di sistema rispetto a quanto previsto dal d.p.r. n. 160/2010.

L'osservazione formulata dall'UPI, relativa alla necessità che il processo di attuazione del riordino delle Camere di commercio sia seguito attentamente attraverso un monitoraggio costante attraverso l'Osservatorio istituito presso la Conferenza unificata, non è stata accolta in quanto si sancirebbe in norma un processo di coordinamento che è invece previsto in un accordo, oltre che per le ragioni specificate dalla nota n. 73895/2016 sul tema da parte della Ragioneria Generale dello Stato in data 21 settembre 2016.

Il Consiglio di Stato, Sezione Normativa – Commissione Speciale, ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni in data 20 ottobre 2016 (parere n. 2155).

I rilievi in commento, oltre alle notazioni di *draft* e di miglior scrittura di taluni commi (che sono state integralmente recepite) sono di carattere generale ed anche riferiti a singoli articoli, riportati di seguito:

1) Art. 1, co. 1, lett. a), n. 4)

Si propone una riformulazione del comma 5-bis nel seguente modo:



"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto."

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

2) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 2)

Con riferimento alla riformulazione dell'intero comma 2 dell'articolo 2 della legge n.580/1993, è stato osservato circa la lettera g) il cui ultimo periodo recita: "Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento. La Sezione evidenzia l'opportunità di introdurre un criterio o parametro per stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento (di terzi) perché si realizzi il presupposto del ricorso (per la quota restante) all'impiego delle risorse di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), della legge n. 580/1993.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo con l'indicazione di detto limite nel 50%.

In merito all'opportunità di prevedere un riferimento esplicito al SUAP a proposito di "punto unico di accesso telematico", rimarcando la possibilità di delega da parte dei comuni si è ritenuto di non accogliere la proposta in quanto il punto unico di accesso telematico non coincide con il SUAP, per il quale rimane immutata la previsione della delega alla camera di commercio da parte del comune interessato.

3) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 5)

Proposta di riformulazione del comma 4 sostituire le parole "e a società" con le seguenti "e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico". Oltre a richiamare espressamente il decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, nel frattempo emanato, viene anche suggerito di spostare la competenza ad approvare la partecipazione della camera di commercio a società è in capo al Ministro in luogo del generico riferimento al Ministero presente nello schema di decreto legislativo.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

4) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 6)

Viene suggerito di spostare la competenza ad approvare la costituzione di una azienda speciale camerale in capo al Ministro in luogo del più generico riferimento al presente nello schema di decreto legislativo.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

5) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 1), n. 1.2

In merito alla lettera f) del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 la Sezione ha ritenuto che il Governo prenda in considerazione nello schema di decreto legislativo una riformulazione della medesima disposizione che preveda la definizione delle tariffe in questione, nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo. In altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate.

Si chiede di valutare la sostituzione delle parole "poste a carico" con le seguenti: "a richiesta".

La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.



Si chiede di valutare l'introduzione di una norma che prevede che le entrate riferibili alla precitata fonte affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le camere di commercio che dette tariffe applicano.

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

6) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 3)

Nella riformulazione del comma 3 in rassegna vengono contemplati solo "le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1" mentre il comma 2 dell'art. 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 prevede anche le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

La Sezione chiede di integrare la citazione della proposta normativa, a fini di rinvio interno, con il richiamo anche ai proventi e ai contributi di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, rimettendosi in caso contrario alla valutazione del Dicastero referente l'adeguatezza della proposta di riformulazione del comma in discorso con la norma di cui al citato comma 2 dell'art. 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

La proposta di riformulazione del testo non è stata accolta in quanto le disposizioni ivi contenute e quello comunque presenti nella legge n.580/1993 novellata comprendono tutte le voci e le tariffe indicate dal precitato decreto-legge n. 90/2014, precisandone peraltro il riferimento nel commento sullo specifico articolo della relazione illustrativa, come pure suggerito dalla stessa Sezione.

Si suggerisce, infine, di porre in capo al Ministro, in luogo del proposto Ministero, l'aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe.

La proposta è stata accolta ed è quindi nel testo.

7) Art. 2;

La Sezione suggerisce modifiche di drafting che sono state recepite nel testo.

8) Art. 3

a) comma 1 alinea – si suggerisce di prevedere che la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali sia trasmessa dal Presidente di Unioncamere al Ministro.

La proposta non è stata accolta in quanto, nella fattispecie in esame sembra più opportuno mantenere un più generico riferimento agli enti che ai relativi organi di vertice.

b) comma 1, lett. d) ed e)

Viene segnalata l'opportunità di indicare espressamente chi provvede ad adottare gli "indicatori di efficienza e di equilibrio economico" nel corpo delle lett. d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto l'estrema importanza di tali indicatori (giacchè dalla coerenza con essi dovrebbe dipendere, stando al testo della norma proposta, la "possibilità di istituire una camera di commercio", nonché la "possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane" e "le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari") e che dunque tale stessa importanza imporrebbe che gli stessi non risultassero autoreferenziali (come avverrebbe qualora essi fossero autodeterminati dalle singole camere di commercio interessate ovvero dalla proponente Unioncamere).

La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.

c) Comma 2, lett. a) è segnalata l'opportunità di individuare il momento dell'effettiva approvazione (e l'autorità che vi provvede) della pianificata riduzione delle aziende specializzate.



Per ragioni di simmetria si propone che anche la riduzione delle aziende debba essere approvata dal Ministro con la conseguenza che anche i piani di razionalizzazione siano approvati dal Ministro.

La proposta è non è stata accolta in quanto assorbita dalla riformulazione del comma 4 dell'articolo 3.

d) è segnalata l'opportunità di valutare un inserimento delle misure (che dovrebbero attuarsi mediante la pianificazione da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico) occorrenti a limitare concretamente (e secondo apposita pianificazione, appunto) le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti al fine di eliminare progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.

La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con la disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

e) l'opportunità di specificare che le camere di commercio coinvolte nella riorganizzazione sono soppresse all'atto dell'istituzione della nuova camera di commercio.

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

f) si suggerisce la seguente riformulazione del primo periodo del comma 4:

"Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1) della legge 29 dicembre 1993) n. 580) si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione."

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

g) comma 6; la Sezione propone una riformulazione del primo periodo e del secondo periodo del comma per una miglior lettura ed una più efficace applicazione delle relative modalità di attuazione che è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

La Commissione X "attività produttive" della Camera ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.

Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:

1) In merito alla prevista abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, relativa all'abolizione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il cofinanziamento di specifici progetti di valorizzazione del territorio viene richiesto di reintrodurre tale disposizione prevedendo tale possibilità per gli enti camerali per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta



2) Si richiede il superamento per gli enti camerali degli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta nel provvedimento in esame prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

3) Sulla formulazione dell'articolo 4, comma 1, in merito alle “.. variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014”, che introduce un vincolo normativo a regime e non modificabile prevedendo, si propone che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50% rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;

La proposta non è stata accolta per i motivi già riportati a commento della condizione numero 1).

4) In materia di personale, le seguenti condizioni non sono state accolte anche in ragione della differenza ordinamentale tra il personale delle aziende speciali e delle unioni regionali (che si configura come personale soggetto a norme di diritto privato) e quello camerale, invece, è disciplinato dalle norme di diritto pubblico e che quindi non consente di espandere, senza una specifica analisi dei costi, gli istituti previdenziali previsti dalla vigente legislazione; in particolare ci si riferisce a:

a) la previsione di specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa;

b) la possibilità di ricollocare l'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (*considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015*) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;

Sono state invece accolte la terza condizione posta tanto dalla commissione camera quanto dalla commissione senato in merito alla possibilità di prevedere l'uscita volontaria del personale in esubero che nel termine di tre anni maturasse il diritto al pensionamento

Per quanto riguarda le osservazioni si segnala :

a) sulla proposta di integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID



alla piattaforma digitale denominata *impresainungiorno.gov.it* sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.

La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.

b) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

La proposta non è stata accolta.

c) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera *d-bis*), l'inserimento della lettera *d-ter*) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

d) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f*), concernente funzioni relative ad "assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato", procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza.

La proposta è stata accolta limitatamente all'obbligo della separazione contabile.

e) sull'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *g*), procedendo allo spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *c*);

La proposta non è stata accolta.

f) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni.

La proposta non è stata accolta.

g) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1, capoverso articolo 4-*bis*, comma 2-*bis*, prevedendo - nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori - la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;

La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell'incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.

h) sulla proposta di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 4-*bis*, comma 2-*quater*, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili



alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri per la valutazione e misurazione da parte del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, nonché, di integrare in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, in merito alla definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio.

La proposta non è stata accolta in quanto appare di appesantire oltremodo la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale.

i) sull'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; con la previsione di un conservatore anche nella Regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese.

La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, per la Camera della Valle d'Aosta, così come per le altre Camere che non siano sede di Tribunale delle imprese, la nomina di un dirigente delegato del conservatore, ed essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.

l) sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di "previa adeguata consultazione delle imprese" ai fini della predisposizione del "programma pluriennale di attività della camera di commercio".

La proposta non è stata accolta.

m) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, con adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.

La proposta non è stata accolta.

n) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale - accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE - della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività.

La proposta è stata accolta.

o) sull'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze.

La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una supervalutazione di taluni rispetto ad altri.



p) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;

La proposta non è stata accolta.

q) in ordine all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti.

La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.

r) sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; nonché di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.

s) in merito all'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo una diversa tempistica tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ed i piani di razionalizzazione che seguirebbero la proposta di riassetto .

La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.

t) sull'opportunità di prevedere espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale.

La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.

u) in ordine all'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di :

1) sistema di monitoraggio della riforma;

La proposta non è stata accolta in quanto rimessa alla normativa vigente in materia di VIR.

2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;

La proposta non è stata accolta.

3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

La proposta non è stata accolta.

v) in merito all'opportunità di:

1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neutralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;

La proposta, come già segnalato dal Consiglio di Stato, è stata accolta ed è quindi presente nel testo.



2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere ;

La proposta è stata accolta per la fissazione della soglia del 50% della attività svolte in cofinanziamento.

3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrare l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;

La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.

4) in merito all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione.

La proposta non è stata accolta.

5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con la disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

z) sull'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

La 10^a Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.

Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:

1) Necessità che le camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

A tal fine viene proposto il reinserimento del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 con la seguente riformulazione:

"10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria, maggiormente



rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento".

La proposta non è stata accolta

2) Necessità che gli enti del sistema camerale siano esentati dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale. Per tale è proposto l'inserimento del comma 6-bis) all'articolo 4 della bozza del decreto legislativo e precisamente:

"6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge."

La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

3) Necessità di prevedere la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle camere di commercio. A tal fine si propone l'eliminazione del comma 1 dell'articolo 4 della bozza del decreto legislativo in esame.

La proposta non è stata accolta per i motivi soprariportati volti ad evitare un sostanziale ripristino di ulteriori oneri per le imprese.

4) Modifica del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 prevedendo che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa sia determinata sentite oltre Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e tenendo conto del rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 4-bis.

La proposta non è stata accolta in quanto di difficile gestione e poco compatibile anche nella tempistica nei tempi di attuazione.

5) Inserimento all'articolo 18 della legge n. 580/1993 del comma 4-bis nella seguente formulazione:

"4-bis. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato."

La proposta non è stata accolta per i motivi soprariportati volti ad evitare un sostanziale ripristino di ulteriori oneri per le imprese.

6) Necessità di prevedere per il personale delle camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Nel caso ancora di unità ancora in soprannumero alla fine di tale processo prevedere la possibilità del prepensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione



anticipata prima della riforma del 2011 o la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.

7) Possibilità di estendere al personale delle aziende speciali in eccedenza il sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale e possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.

La proposta n. 6 è parzialmente accolta limitatamente alla possibilità di risoluzione consensuale del rapporto con oneri a carico del sistema camerale.

La proposta n. 7 è stata accolta tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate.

8) necessità di salvaguardare, nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento.

A tal fine è stata proposta la seguente modifica dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)* della bozza di decreto legislativo:

“dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di camera di commercio.»

La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.

9) Necessità che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali.

A tal fine sono proposte modifiche dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della bozza di decreto legislativo prevedendo che la presentazione dei piani di razionalizzazione delle sedi e di riorganizzazione del personale sono presentati da Unioncamere, non contemporaneamente al piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ma 60 giorni dopo l'emanazione del decreto con il quale il Ministro dello sviluppo economico istituisce le nuove camere.

La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.

10) Necessità di prevedere competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio.

A tal fine si propone l'inserimento della lett. *d-ter)* nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993:

“*d-ter)* competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;”.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

11) Necessità di salvaguardare le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane prevedendo che le medesime possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.



La proposta non è stata accolta atteso la soglia, imposta dal legislatore e non modificabile, delle 60 camere e quindi la necessità di modificare le circoscrizioni territoriali di tutte le camere di commercio comprese quelle delle città metropolitane.

Si riportano le osservazioni formulate dalla Commissione in merito alle quali è stata richiesta una valutazione Governo:

1) possibilità di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi standard.

La proposta non è stata accolta.

2) possibilità di prevedere che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme.

A tal fine si propone la sostituzione della lett. b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 nel seguente modo:

“b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata *impresainungiorno.gov.it* attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.”.

La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.

3) Possibilità che la documentazione presentata dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività sia depositata secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

4) Possibilità di inserire la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole camere.

La proposta non è stata accolta.

5) Possibilità di definire con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla “assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato” al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita.

Proposta è stata accolta ed è presente nel testo.



6) inserimento del riferimento al “Made in Italy” tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci.

La proposta non è stata accolta.

7) collocazione della funzione “risoluzione alternativa delle controversie”, non tra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative.

La proposta non è stata accolta.

8) Previsione di un numero di preferenze definito in sede di elezione della Giunta.

La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L’indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una sopravvalutazione di taluni rispetto ad altri.

9) Possibilità di individuare i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi tenendo conto dei costi sopportati e non delle spese sostenute.

La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell’incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.

10) Possibilità di prevedere il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

La proposta non è stata accolta.

11) Possibilità di valorizzare il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l’omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l’omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l’esercizio della vigilanza.

La proposta non è stata accolta.

12) Possibilità di sopprimere la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi attesa la riduzione del diritto annuale

La proposta non è stata accolta.

13) Possibilità di prevedere, nel rispetto del principio di delega, che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell’unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione.



Proposta non è stata accolta attesa l'opzione zero scelta del Governo in fase di attuazione della delega.

14) Possibilità che la procedura di accorpamento per la camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

15) Possibilità di estendere l'esenzione fiscale ad ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

16) Possibilità di introdurre un criterio o un parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso.

La proposta è stata accolta ed è nel testo con l'indicazione esplicita del limite del 50%.

17) Possibilità che le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

18) opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), l'autorità che provvede ad adottare gli "indicatori di efficienza e di equilibrio economico" nel corpo delle lettere d) ed e) del comma in rassegna.

La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.

19) Opportunità di inserire la possibilità di interrompere gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria che non hanno ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento.

La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.

20) opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione.

La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, la nomina di un dirigente delegato del conservatore, essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.

21) Opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento.

La proposta non è stata accolta.



22) opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso articolo 10, nonché lettera *m*), capoverso articolo 12, e lettera *n*), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.

La proposta non è stata accolta.

23) Opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.

24) Opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo.

La proposta non è stata accolta.

25) opportunità di prevedere nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta per le motivazioni riportate alla lett. u) del parere reso dalla commissione Attività produttive della Camera.

26) previsione della possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

27) che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti.

La proposta non è stata accolta.

28) opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *r*), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza".

La proposta non è stata accolta nel presupposto che a seguito del processo di riforma ci si attende un graduale e progressivo superamento delle condizioni che generano rigidità di bilancio.



Il provvedimento consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

Art.1. (Natura e sede)

Si stabilisce che le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della legge delega ed eventualmente in quelle circoscrizioni ridefinite a seguito di modifiche delle stesse effettuate dopo il processo di riforma nei limiti comunque delle 60 camere e garantendo l'equilibrio economico delle nuove camere di commercio.

Si assicura la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali.

Per le camere oggetto di accorpamento, si stabilisce che le eventuali procedure di rinnovo degli organi, già in corso, sono sospese o comunque non avviate per evitare l'inutile svolgimento di procedure di nomina di nuovi organi destinate comunque a non concludersi o ad essere vanificate dalla successiva nomina del nuovo Consiglio della camera accorpata e si dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Si prevede una ridefinizione dei compiti attribuiti alle camere.

In particolare sono stati confermati i compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, e tutte le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione. E' stata rafforzata la competenza relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale. Viene prevista la competenza delle Camere per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Sono altresì richiamate le competenze in ambito ambientale già attribuite dalla normativa alle Camere di commercio anche al fine del supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

E' stata, altresì, rafforzata confermata e meglio precisata la competenza in tema di orientamento al lavoro, alle professioni e anche mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Anpal, tenuta del registro alternanza scuola-lavoro, collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro.

Le camere di commercio possono, altresì, svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati



internazionali; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

Rimane la possibilità per le camere di commercio di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di concorrenza (previa separazione contabile) e la possibilità di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Sono fatte salve le convenzioni in corso o da completare.

Le attività in convenzione possono essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se cofinanziate nella misura massima del 50%.

Le camere di commercio non possono richiedere alle imprese oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria per tutte le attività svolte ad eccezione di quelle di cui alla lett. d) del testo.

Lo svolgimento da parte delle camere delle attività che possono essere svolte in regime di concorrenza sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non possono essere finanziate con i diritti camerale o di segreteria.

Inoltre le decisioni di partecipazione delle camere a società e di costituzione di aziende speciali sono sottoposte all'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3 (Potestà statutaria e regolamentare)

E' stata espressamente prevista la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Tale potestà regolamentare è stata finora esercitata in attuazione del comma 2-bis) dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che è stato espressamente abrogato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo.

Art.4-bis. (Vigilanza amministrativo-contabile)

Con l'introduzione dell'articolo 2-bis) si prevede che siano definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi nonché i limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali, delle unioni regionali, comunque entro il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e viene ribadita la gratuità degli incarichi per i componenti degli altri organi diversi dai revisori delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali in conformità a quanto espressamente previsto già dai principi di delega. Per le cause di incompatibilità ed inconfiribilità si rinvia alla vigente normativa e quindi precisamente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Sono stati aggiunti i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies che disciplinano l'istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri con elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della



performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Tale comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello Sviluppo economico, delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale, dell'efficacia dei programmi e delle attività svolte anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività e, sulla base delle valutazioni effettuate, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità previste dal comma 9 dell'articolo 18.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Il comma 4 è stato modificato prevedendo che il commissario straordinario non possa essere scelto tra dirigenti pubblici in quiescenza.

Art. 6. (Unioni regionali)

Si rendono, in ossequio allo specifico principio di delega, le unioni regionali non più enti obbligatori; tenendo conto, però, che la legge attribuisce comunque alle unioni costituite compiti obbligatori riguardanti la cura e la rappresentanza degli interessi comuni delle camere di commercio associate e la garanzia di coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti e che lo svolgimento di tali compiti perderebbe di significato nel caso in cui alle unioni regionali, una volta che le stesse siano eventualmente istituite, non aderissero tutte le camere appartenenti alla medesima regione.

Si prevede che l'unione regionale può essere costituita solo in regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione.

Nel caso di assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti normalmente attribuiti alle Unioni regionali sono svolti dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero possono essere attribuiti ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

Art. 7. (Unioncamere)

Si introduce per la partecipazione a società da parte di Unioncamere ai criteri e alle disposizioni al di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Si prevede, tra le funzioni, il compito di supportare il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni e di curare la predisposizione di un sistema di monitoraggio di cui si avvale il medesimo Ministero.

Art. 8. (Registro delle imprese)

Si ribadisce la vigilanza posta in capo al Ministero allo sviluppo economico attraverso anche l'emanazione di direttive sulla tenuta del registro delle imprese.

Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei



requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.

che il giudice del registro è nominato non più dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia ma dal presidente del tribunale delle imprese competente per il territorio dove ha sede la camera di commercio.

Si prevede, altresì, che gli uffici del registro delle imprese su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione.

Al comma 6 si rafforza la presenza di un unico sistema informatico nazionale che garantisce il funzionamento del registro delle imprese.

Infine, tenuto conto che il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modificando la legge 29 dicembre 1993, n. 580 aveva eliminato la previsione di adozione del regolamento governativo di attuazione dell'articolo in esame, nel presupposto che tale regolamento era già stato adottato, al fine di evitare che tale modifica fosse interpretata come abrogativa dei regolamenti vigenti (decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588) o che fosse messa in dubbio la possibilità di modificarne ed integrarne le norme con la stessa procedura, sono stati aggiunti i commi 6-bis e 6-ter rendendo esplicita la fonte di tale potere regolamentare.

Art.10. (Consiglio)

Le modifiche apportate al comma 1 comportano la riduzione del numero dei componenti del consiglio, mentre al comma 7 è stato introdotto per gli stessi un limite al rinnovo dei mandati che nel testo attuale è previsto solo per i componenti della Giunta e per il Presidente, prevedendo per tutti la possibilità di essere rinnovati per una sola volta.

Quanto alla riduzione dei consiglieri si evidenzia che essa risulta particolarmente rilevante per la riduzione del numero delle Camere da 105 a 60, con totale eliminazione dei relativi consigli e consiglieri, e che le esigenze di contenimento della spesa sono già garantite dalla totale gratuità di tale incarico.

Nel pieno ed ulteriore rispetto del criterio di delega a tal fine previsto sono state comunque ridefinite le fasce di imprese che devono essere prese a riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio passando dalle attuali tre fasce a due e, precisamente, fino a 80.000 imprese e oltre le 80.000 imprese.

Si evidenzia che la previsione comporta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio complessivamente da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle camere di commercio accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

E' stata prevista la competenza del consiglio a deliberare in merito ai regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.



È stata eliminata la competenza del Consiglio di determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali, attesa la gratuità degli stessi e la previsione, inserita all'articolo 4-bis, di determinazione con decreto ministeriale dei compensi per i componenti dei collegi dei revisori.

Con la modifica della lettera c) dell'articolo 11, comma 1, prevedendo la consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del Consiglio degli indirizzi generali e programmatici ai quali si deve uniformare l'attività della camera di commercio, si dà attuazione allo specifico criterio di delega introdotto in tal senso nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega. Tale consultazione potrebbe ad esempio essere attuata ponendo in pubblica consultazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della camera di commercio, gli schemi dei predetti documenti programmatici al fine di acquisire osservazioni, proposte ed esigenze delle stesse imprese.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale è considerato, tra gli altri, quale parametro il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

Nel corso dei procedimenti di rinnovi degli organi camerali è emersa la necessità di evitare che l'effettivo prescritto pagamento delle quote sociali, fosse sostanzialmente eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche. Le indicazioni interpretative al riguardo formulate dal Ministero dello sviluppo economico hanno recentemente trovato conferma in sede di giudizio amministrativo.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 12, pertanto, si ritiene necessario introdurre direttamente in norma tale specifica previsione rinviando al decreto attuativo la definizione, per ciascun settore economico, delle soglie al di sotto delle quali le medesime quote associative sono considerate meramente simboliche, oltre che a prevedere la tracciabilità dei dati necessari ai fini della composizione degli organi che vengono quindi presentati con modalità esclusivamente telematiche. Con lo stesso comma, al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, si è previsto che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

Anche la modifica al comma 3 si rende necessaria per rafforzare la rappresentatività del consiglio rispetto alle imprese del territorio di riferimento ed evitare fenomeni distorsivi della rappresentanza. A tal fine si è previsto di considerare, con un peso proporzionalmente ridotto, le imprese iscritte a più organizzazioni e che sono prese in considerazione ai fini del calcolo della rappresentatività di tutte le organizzazioni alle quali sono associate.

L'applicazione del principio di delega che prevede la necessità di garantire la rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate delle rispettive basi associative, essendo la materia della costituzione dei consigli già attualmente disciplinata a livello di regolamento ministeriale e non essendo né previsti né opportuni interventi di rilegificazione, troverà completa attuazione nel decreto attuativo dell'articolo 12. Nel testo del presente decreto legislativo è comunque precisato, dopo aver ribadito il criterio cui il regolamento attuativo deve uniformarsi,



che tale rappresentanza equilibrata deve essere assicurata almeno nei settori che nel consiglio camerale hanno più di un rappresentante.

Art.14. (Giunta)

Il numero dei componenti di Giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le Camere, mentre il numero delle attuali Giunte nella loro misura massima, nel limite di un terzo dei componenti del consiglio, sono pari a 11 componenti.

Viene ridotto, di conseguenza, il numero dei componenti che può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta che da quattro componenti passa a tre. Resta fermo che l'elezione della giunta è disciplinata in sede di regolamento ministeriale di attuazione e che in tale sede potrà procedersi, in coerenza con i criteri di delega già richiamati, a individuare le soluzioni idonee per migliorare la rappresentatività della giunta stessa rispetto alle imprese dei territori di riferimento e la capacità della giunta stessa di esprimere in termini unitari ed attuare gli indirizzi del Consiglio.

La previsione comporta una riduzione complessivamente da circa 1.000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.

Il limite al rinnovo dei mandati per i componenti della Giunta viene ridotto da due volte a una volta.

Art. 15. (Riunioni e deliberazioni)

La modifica al comma 1 si rende necessaria per adeguare il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio d'esercizio al disposto dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 16. (Presidente)

Il limite al rinnovo dei mandati per il Presidente viene ridotto da due volte a una volta.

Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Si prevede che le modalità per garantire la costituzione ed il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente si applicano anche alle unioni regionali.

Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

Con la modifica della lett. f) del comma 1 dell'articolo si qualifica il contenuto della vigente lettera ritenuta troppo generica; sono quindi state individuate le altre entrate quali quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

È stata prevista una specifica voce di entrata inerente i servizi resi in regime di libera concorrenza che vengono in tal modo ad essere autofinanziati, con esclusione della possibilità di utilizzare gli oneri a carico delle imprese per effettuare attività in regime di mercato.

La modifica al comma 3 è coerente con quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendosi la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.



Le modifiche apportate al comma 4 consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio avviene tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.

Essendo stati introdotti quale criterio di individuazione del fabbisogno i costi standard, che già scontano criteri di efficienza, è stata naturalmente eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dal medesimo articolo.

Si prevede, altresì, che le modalità di applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono disciplinate tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. In tal modo si consente il totale allineamento delle disposizioni in materia relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse Camere.

Con la modifica del comma 9 si prevede che una quota parte del fondo perequativo sostenga la realizzazione dei programmi del sistema camerale riconoscendo quote di premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza riconosciuti ai sensi del comma 2-ter) dell'articolo 4.bis.

Viene inoltre eliminata, con l'abrogazione del comma 10, la possibilità per le camere di commercio di aumentare le misure del diritto annuale nel limite del 20% per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 19 (Personale delle camere di commercio)

Si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi inclusi.

Art. 20. (Segretario Generale)

Si definisce la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico di segretario generale in coerenza con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità di tale figura.

Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.



Art. 21. (Disposizioni in materia di responsabilità)

L'articolo, che a suo tempo aveva anticipato in questo settore disposizioni poi generalizzate, è abrogato uniformando totalmente, in tal modo, la disciplina con quella già vigente a carattere generale.

Art.22 (Uso della denominazione "camera di commercio")

Le modifiche apportate consentono di rispondere ad esigenze manifestatesi nel tempo di contrastare in modo adeguato l'uso ingannevole e truffaldino di riferimenti indebiti alle Camere di commercio ed ai loro registri ed albi, per ottenere dalle imprese pagamenti non dovuti a favore di soggetti privati estranei al sistema camerale.

Art. 23. (Riordinamento di uffici)

L'articolo è interamente abrogato in quanto contiene deleghe regolamentari mai attuate e superate dal trasferimento degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A) alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del d.l.gs. 3 marzo 1998, n. 112.

Art. 24. (Disposizioni finali e transitorie)

Tale articolo della legge n. 580 del 1993 è interamente abrogato in quanto ha esaurito i propri effetti.

Con l'articolo 2 è stato fissato in sessanta giorni il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580

Con l'articolo 3 sono state introdotte nuove disposizioni transitorie che costituiscono la parte centrale e probabilmente più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60.

Tale proposta deve contenere anche:

- a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportano una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio. Il piano individua altresì tempi e modi di dismissione o locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e successive modificazioni;
- b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento, in particolare per le camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. Si prevede altresì il divieto di istituzione di nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.



Entro i 60 giorni successivi al termine previsto dal comma 1 il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto e tenendo conto della proposta sopra citata, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra richiamati. Il Ministro dello sviluppo economico provvede anche in caso di assenza di tale proposta ovvero trascorso inutilmente il termine sopra indicato.

I criteri e le deroghe previsti nella legge di delega sono stati meglio specificati e interpretati al fine di consentire il raggiungimento della riduzione del numero delle Camere entro la soglia di sessanta camere di commercio normativamente prevista dai medesimi criteri di delega come criterio ed obiettivo di carattere generale unitamente al vincolo, patimenti inderogabile, del mantenimento di un sufficiente equilibrio economico finanziario.

Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previsti dalle disposizioni a regime contestualmente introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.

Si prevede che la medesima proposta deve contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa.

Particolare rilievo è attribuito ai criteri di efficienza ed economicità nell'ambito del processo di razionalizzazione, che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo motivazionale della proposta. Si è precisato che la razionalizzazione prevede un riassetto del sistema delle partecipazioni societarie e delle aziende speciali, con accorpamenti e possibili soppressioni, in un quadro riferimento che vede come linee guida le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

A seguito di tale riorganizzazione deve essere proposta una razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, e devono essere fissati i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Si prevede, altresì, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni effettuate, il ricorso alle ordinarie procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

E' previsto, infine, fino al completamento delle procedure di mobilità, il divieto l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo.

All'esito di tale piano complessivo di razionalizzazione le camere di commercio comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Per tale personale è previsto un meccanismo di mobilità tra pubbliche amministrazioni con priorità alle sedi periferiche e alle esigenze occupazionali del Ministero della giustizia.

Il personale in soprannumero è ricollocato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal decreto 14 settembre 2015 (decreto adottato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla



normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. La stima sia del numero delle unità di personale soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza in primo luogo delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione. Va tuttavia considerato che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, e si può comunque derivare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario, che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche. Infatti le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del turnover. Al riguardo si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale (le stime tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza).

Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nelle amministrazioni di destinazione.

Al personale in soprannumero non è ricollocato alla data del 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si è da ultimo prevista la possibilità per le unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni di procedere, d'intesa con gli interessati, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Il finanziamento della misura è garantito dal corrispondente risparmio di spesa conseguito a seguito del riordino medesimo che dovrà confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Unioncamere, il cui ammontare nonché la relativa ripartizione saranno determinati annualmente con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, in relazione agli oneri annuali da sostenere nella misura massima di un importo complessivo di 20 milioni di euro nel triennio.

L'articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

In particolare al comma 1 è dettata una disciplina transitoria che consente di temperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di tener conto. A tal fine la



riduzione del diritto annuale del 50% prevista a decorrere dal 2017, è espressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione, mentre la compatibilità con i predetti obiettivi di sostenibilità e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50% per gli anni successivi, che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, è affidata al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

Al comma 2 si prevede, ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. È prevista l'applicazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 anche al personale delle aziende speciali.

Con il comma 3 si prevede che i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 del 2010 sono applicabili anche alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei regolamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 4 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri definita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 come modificato dal presente decreto legislativo, nei confronti delle nuove camere di commercio costituite per effetto delle operazioni di accorpamento, si applica dal primo rinnovo successivo alla costituzione della medesima nuova camera di commercio. Ciò per facilitare i processi di accorpamento lasciando lo spazio per rappresentare adeguatamente almeno nella prima fase transitoria le specificità settoriali e produttive dei territori così accorpati in un'unica e più grande circoscrizione camerale.

Il comma 5 prevede che i provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle camere di commercio in applicazione dei criteri e delle procedure che saranno stabiliti nel decreto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 devono essere inviati, oltre che alle amministrazioni ivi previste, anche al Ministero dello sviluppo economico che dovrà verificare la rispondenza dei medesimi anche ai criteri individuati dalla legge n. 580/1993. È previsto, infine, un potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nel caso di un piano non adeguato.

Il comma 6 prevede l'obbligo per tutti gli enti, titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, di comunicarne in via telematica le determinazioni conclusive alla camera di commercio ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa. I termini e le modalità operative di attuazione dell'obbligo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate.

L'articolo 5 prevede l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari nella parti in cui attribuiscono compiti alle camere di commercio che non si ritiene più che le medesime debbano svolgere, trattandosi di compiti non essenziali o comunque svolti anche da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.



Sullo scema di decreto legislativo in questione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26/8/2016, è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto legislativo disegna una riforma volta a ridefinire le funzioni e il sistema di finanziamento delle camere di commercio attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale e la conseguente riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese.

Il decreto legislativo risponde alle esigenze soprarichiamate in particolare attraverso la previsione di:

1. una sensibile riduzione del numero delle camere di commercio e degli organismi ad esse collegati (Aziende speciali e unioni regionali);
2. la ridefinizione dei compiti e delle funzioni assegnati alle camere di commercio, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici. Tale ridefinizione interessa anche le partecipazioni societarie che sono a loro volta limitate a quelle strettamente funzionali;
3. il contenimento dei costi, oltre che per effetto delle predette riorganizzazioni di compiti e strutture, razionalizzando la governance degli enti (con la riduzione dei componenti degli organi), prevedendo la gratuità degli incarichi degli organi diversi da quelli dei collegi dei revisori dei conti, e la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere.

In primo luogo si deve rappresentare che dal punto di vista della spesa annua l'intervento regolatorio non incide sul bilancio dello Stato, non determinando alcuna nuova spesa né minori entrate, né è destinato a copertura delle esigenze del bilancio dello Stato, su cui gli enti in questione non gravano. I risparmi per i bilanci degli enti del sistema camerale che ne derivano vanno a beneficio delle imprese attraverso il consolidamento delle conseguenti riduzioni del diritto annuale a loro carico transitoriamente già previsto, nelle more della realizzazione del processo di riforma, dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. L'intervento, infatti, è destinato ad incidere direttamente sulle finanze delle camere di commercio, riducendone le spese in modo da rendere sostenibile la diminuzione delle entrate delle camere di commercio avutasi a seguito della riduzione del diritto annuale. Tale riduzione del diritto annuale, infatti, viene sostanzialmente confermata.

In secondo luogo si deve evidenziare che il fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio è definito tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle residue funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno,



contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno. In tale modo le attività camerali saranno coordinate e concentrate, con una maggiore valenza dell'indirizzo centrale, su obiettivi strategici individuati a livello nazionale che evitano la dispersione di risorse per singoli limitati interventi esclusivamente locali.

La medesima norma di delega prevede che, comunque, dovrà essere assicurata la sostenibilità finanziaria del processo di riforma e il mantenimento dei livelli occupazionali.

La disciplina transitoria prevista consente di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di tener conto.

A tal fine, essendo già state attuate in sede amministrativa la riduzione del 35% e del 40% del diritto annuale, previste da tale norma, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016, è ora espressamente confermata quella del 50% prevista a decorrere dal 2017, mentre le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50%, per gli anni successivi, e che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, sono affidate al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

Relativamente alle singole disposizioni del decreto legislativo si evidenzia quanto segue limitatamente alle norme che non hanno carattere meramente ordinamentale e che hanno incidenza diretta o indiretta su aspetti finanziari.

Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito sommariamente indicati.

Art.1. (Natura e sede)

Si stabilisce che le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della legge delega ed eventualmente in quelle circoscrizioni ridefinite a seguito di modifiche



delle stesse effettuate dopo il processo di riforma nei limiti comunque delle 60 camere e garantendo un sufficiente equilibrio economico delle nuove camere di commercio. La riduzione del numero delle camere con conseguente riduzione dei loro organi e riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento per sedi e per il personale, ottenuta quest'ultima a seguito del processo di razionalizzazione, è la principale misura di contenimento della spesa recata dall'intervento.

Nello stesso articolo novellato si assicura la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali. Tale disposizione, mutuata da una disposizione già in vigore per le fusioni di associazioni politiche e di categoria, non comporta minori entrate in quanto riferita ad entrate solo potenziali, non previste in bilancio, e che peraltro non si sarebbero comunque realizzate in assenza del processo di accorpamento attivato dalla riforma.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Si prevede una ridefinizione e individuazione specifica di alcuni compiti attribuiti alle camere.

In particolare sono meglio ridefiniti i perimetri delle diverse attività e sono individuati i criteri per lo svolgimento da parte delle camere delle attività che le camere possono svolgere in regime di concorrenza prevedendo che le medesime attività sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nel caso in cui possono essere svolte in regime di concorrenza, sono eliminate progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Circoscrivendo le attività ed evitando duplicazioni con altre pubbliche amministrazioni si contribuisce al contenimento della spesa degli enti.

Si evidenzia che nell'indicare le funzioni che vengono mantenute in capo alle Camere di commercio e che, conformemente alla condizione contenuta nel parere reso dalla V Commissione della Camera dei deputati, le stesse garantiranno che siano svolte con una opportuna compensazione tra i minori costi e le minori entrate derivanti dal presente provvedimento, assicurando quindi la sostenibilità finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal medesimo, si coglie l'occasione per precisare che la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, avviene senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese. Si precisa al riguardo che tale disposizione non comporta minori entrate per l'erario, potendo ragionevolmente interpretarsi che tali iscrizioni siano già



esenti dall'imposta di bollo per il richiamo contenuto nella norma vigente alle agevolazioni in materia previste per le PMI innovative, né, come più sopra riportato, problemi di mancata copertura finanziaria per le relative attività svolte da parte delle Camere, avendo le stesse in più occasioni espresso il loro interesse e la loro disponibilità a svolgere a titolo del tutto gratuito tale funzione di particolare importanza per l'integrazione fra mondo dell'istruzione e mondo delle imprese, utilizzando gli spazi di economia, razionalizzazione e sinergia connessi all'integrazione con le altre attività di iscrizione e tenuta dei registri camerali.

Art.4-bis- Vigilanza amministrativo-contabile

L'articolo, fermo restando la gratuità degli incarichi agli componenti degli altri organi stabilita dai principi di delega, prevede che le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali e interregionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi nonché nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali, comunque siano definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme le eventuali incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi previsti dalla legge.

Nuova è la competenza attribuita dal comma 2-ter ad un Comitato di esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance e che ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, per la valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole camere di commercio, nonché dell'efficacia delle azioni adottate dal sistema camerale e dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

Si tratta comunque di una competenza è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che può essere svolta con il supporto delle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse già oggi disponibili e nel contesto delle attività già svolte ai fini della relazione annuale sul sistema camerale, avvalendosi della collaborazione normalmente garantita da Unioncamere anche in tale circostanza. In ogni caso , ai componenti del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.



Art.6. (Unioni regionali)

Si rendono, in ossequio allo specifico principio di delega, le Unioni regionali non più enti obbligatori, contenendo per il resto disposizioni ordinamentali volte a garantire lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce comunque alle unioni costituite e riguardanti la cura e la rappresentanza degli interessi comuni delle camere di commercio associate e la garanzia di coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti.

La riduzione del numero delle unioni con conseguente riduzione della spesa è assicurata dalla previsione secondo cui le stesse possono essere costituite solo in regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione. Il principio di delega prevede anche la definizione delle condizioni per le quali possono essere costituite unioni interregionali; in tal caso la scelta del legislatore delegato è stata quella di non formulare alcuna previsione espressa privilegiando di fatto l'opzione zero e cioè che le stesse non possano essere mai istituite.

Si prevede, altresì, una relazione programmatica che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

In ogni caso lo svolgimento degli incarichi anche nelle Unioni avviene a titolo gratuito come previsto espressamente dal comma 2-bis) dell'articolo 4-bis) della legge n. 580 come modificata dal decreto legislativo in esame e la riduzione complessiva degli incarichi deriva in primo luogo dalla drastica riduzione delle unioni che possono essere istituite.

Art. 7 (Unioncamere) e Art.8. (Registro delle imprese)

Si prevedono solo limitate modifiche ordinamentali prive di incidenza su aspetti di spesa.

Il comma 4 prevede che Unioncamere supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio e la cura di un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello Sviluppo Economico ai fini delle attività di competenza. A tal proposito si precisa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tale attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.10. (Consiglio)

Le modifiche apportate al comma 1 comportano la riduzione del numero dei componenti del consiglio.



Quanto alla riduzione dei consiglieri si evidenzia che essa risulta particolarmente rilevante per la riduzione del numero delle Camere da 105 a 60, con totale eliminazione dei relativi consigli e consiglieri, e che le esigenze di contenimento della spesa sono già garantite dalla totale gratuità di tale incarico.

Nel pieno ed ulteriore rispetto del criterio di delega a tal fine previsto sono state comunque ridefinite le fasce di imprese che devono essere prese a riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio passando dalle attuali tre fasce a due e, precisamente, fino a 80.000 imprese e oltre le 80.000 imprese.

Si evidenzia che la previsione comporta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio complessivamente da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle camere di commercio accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

È stata in particolare eliminata la competenza del Consiglio di determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali, attesa la gratuità degli stessi e la previsione, inserita all'articolo 4-bis, di determinazione con decreto ministeriale dei compensi per i componenti dei collegi dei revisori.

E' stata prevista la competenza del consiglio a deliberare in merito ai regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Art.14. (Giunta)

Il numero dei componenti di Giunta sono previsti in 5 o 7 con riferimento alle due fasce di imprese introdotte, mentre il numero delle attuali Giunte nella loro misura massima, nel limite di un terzo dei componenti del consiglio, sono pari a 11 componenti.

La previsione comporta una riduzione complessivamente da circa 1.000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.

Il limite al rinnovo dei mandati per i componenti della Giunta viene ridotto da due volte a una volta.



Art. 15 (Riunioni e deliberazioni) e Art. 17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Entrambi gli articoli sono oggetto solo di modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Art. 18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

L'articolo è oggetto solo di modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Con la modifica al comma 3 si recepisce il disposto del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.

Le modifiche apportate al comma 4 consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio avvenga tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle residue funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.

Essendo stati introdotti quale criterio di individuazione del fabbisogno i costi standard, che già scontano criteri di efficienza, è stata naturalmente eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dal medesimo articolo.

Si prevede, altresì, che le modalità di applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono disciplinate tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. In tal modo si consente il totale allineamento delle disposizioni in materia relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e



tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse Camere.

Art. 19 (Personale delle camere di commercio)

Contiene solo modifiche ai riferimenti normativi prive di effetti di spesa e finanziari.

Art.20. (Segretario Generale)

Si definisce la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico di segretario generale in coerenza con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità di tale figura.

Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

Anche in questo caso si prefigurano quindi risparmi di spesa per gli enti camerali che vanno ad aggiungersi a quelli derivanti dalla riduzione del numero complessivo dei segretari generali per effetto della riduzione del numero delle Camere.

Art. 21. (Disposizioni in materia di responsabilità)

L'abrogazione di tale articolo uniforma totalmente la disciplina con quella già vigente a carattere generale e è pertanto priva di effetti di spesa e finanziari.

Art.22 (Uso della denominazione "camera di commercio"), Art. 23. (Riordinamento di uffici) e Art. 24. (Disposizioni finali e transitorie)

Anche per questi articoli si tratta solo di abrogazioni e modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Con l'articolo 2 si è precisata la tempistica per l'adozione del decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580.

Con l'articolo 3 sono state introdotte nuove disposizioni transitorie che costituiscono la parte centrale e probabilmente più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e



dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e delle unioni regionali e la riduzione del personale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60.

Tale proposta deve contenere anche:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportano una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio, soppressione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Il piano individua altresì tempi e modi di dismissione o locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e successive modificazioni;

b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento e soppressione, in particolare per le camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. Si prevede altresì il divieto di istituzione di nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

Si prevede che la medesima proposta deve contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa relativamente alla razionalizzazione degli uffici che svolgono funzioni di supporto e strumentali e l'eliminazione di quelli che evidenziano duplicazioni o sovrapposizioni di compiti, alla riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento dei compiti connessi alle pubblicità legale e tenuta del registro delle imprese, e del personale necessario per lo svolgimento delle residue funzioni finali conseguenti alla riorganizzazione e alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente.

A seguito di tale riorganizzazione deve essere proposta una razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, e devono essere fissati i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Si prevede, altresì, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni effettuate, il ricorso alle ordinarie procedure di cui agli



articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

E' previsto, infine, fino al completamento delle procedure di mobilità, il divieto l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo.

All'esito di tale piano complessivo di razionalizzazione le camere di commercio comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Per tale personale è previsto un meccanismo di mobilità tra pubbliche amministrazioni con priorità alle sedi periferiche e alle esigenze occupazionali del Ministero della giustizia.

Il personale in soprannumero è ricollocato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal decreto 14 settembre 2015 (decreto adottato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.

Al personale in soprannumero non ricollocato alla data del 31.12.2018 si applicano le disposizioni di cui 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

Viene previsto che nei riguardi delle unità di personale che maturino i requisiti per il pensionamento entro i 3 anni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Il finanziamento è garantito a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del comma 10.

Le unità interessate dalla misura sono stimabili nel numero complessivo di 228 come da prospetti di seguito riportati i quali individuano:

– per le camere di commercio, le unità interessate, il valore complessivo dell'*una tantum* erogabile (determinato sugli attuali trattamenti individuali ed assumendo una medesima decorrenza per tutti al 1° luglio 2017, costituendo i primi sei mesi



dell'anno il tempo tecnico necessario per le certificazioni Inps, la determinazione del *quantum* effettivo spettante, la definizione delle intese individuali etc), l'importo dei contributi da versare all'ente di previdenza (scaglionati per il periodo temporale che separa il singolo dipendente dalla cessazione del rapporto alla decorrenza del trattamento pensionistico);

- per le aziende speciali e le unioni regionali, le medesime informazioni ed il medesimo metodo di determinazione dell'*una tantum*, assumendo in questo caso - in considerazione del diverso regime contrattuale del personale - il trattamento economico medio dei livelli (non sono presenti dirigenti) secondo le disposizioni del CCNL di riferimento (aziende del terziario e dei servizi).



Prospetto possibili uscite per pensionamento anticipato per CCIAA (Unità e relativi costi - valori in euro)

Camera di commercio	Regione	Unità totali	Una tantum - retribuzione (60% del totale) - 2017	Oneri sociali			Totale costi (Una tantum retribuzione + Oneri sociali)			
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	Totale
Agrigento	Sicilia	2	217.829	29.720	26.268	11.039	247.549	26.268	11.039	284.857
Alessandria	Piemonte	1	21.320	6.499	-	-	27.619	-	-	27.619
Ancona	Marche	3	187.851	47.198	10.605	-	235.049	10.605	-	245.654
Ascoli Piceno	Marche	2	415.355	66.354	56.629	4.824	481.709	56.629	4.824	543.162
Avellino	Campania	3	179.221	27.812	20.098	7.238	207.033	20.098	7.238	234.368
Bari	Puglia	3	129.536	26.791	7.834	5.234	156.327	7.834	5.234	169.396
Bologna	Emilia Romagna	3	331.515	44.443	42.377	15.189	375.958	42.377	15.189	433.524
Brescia	Lombardia	1	69.800	8.557	8.557	4.364	78.357	8.557	4.364	91.278
Brindisi	Puglia	2	110.852	24.866	9.244	-	135.719	9.244	-	144.962
Cagliari	Sardegna	1	57.603	10.590	7.135	-	68.193	7.135	-	75.328
Caltanissetta	Sicilia	3	164.653	38.607	12.058	-	203.260	12.058	-	215.318
Caserta	Campania	3	210.002	31.485	25.529	7.605	241.487	25.529	7.605	274.620
Catania	Sicilia	2	203.429	29.850	24.687	8.059	233.280	24.687	8.059	266.026
Como	Lombardia	1	92.481	11.049	11.049	6.360	103.529	11.049	6.360	120.938
Cosenza	Calabria	6	322.772	52.925	27.235	19.159	375.697	27.235	19.159	422.092
Cuneo	Piemonte	2	399.106	45.851	45.851	31.106	444.956	45.851	31.106	521.913
Delta Lagunare	Veneto	2	166.024	22.345	18.904	9.838	188.369	18.904	9.838	217.111
Ferrara	Emilia Romagna	1	73.170	7.909	7.909	6.697	81.079	7.909	6.697	95.684
Firenze	Toscana	9	452.432	82.229	38.870	18.117	534.661	38.870	18.117	591.649
Foggia	Puglia	4	186.815	34.597	18.267	4.621	221.412	18.267	4.621	244.300
Forlì - Cesena	Emilia Romagna	1	95.784	10.063	10.063	9.347	105.848	10.063	9.347	125.258
Frosinone	Lazio	3	91.588	19.716	8.466	-	111.304	8.466	-	119.771
Genova	Liguria	3	266.908	39.591	34.414	8.125	306.499	34.414	8.125	349.037
Imperia	Liguria	1	94.352	10.379	10.379	8.276	104.731	10.379	8.276	123.385
La Spezia	Liguria	3	149.979	24.168	18.470	3.512	174.147	18.470	3.512	196.128
Latina	Lazio	1	75.237	12.825	10.326	-	88.062	10.326	-	98.388
Lecco	Lombardia	1	37.809	7.652	3.982	-	45.461	3.982	-	49.444
Livorno	Toscana	2	161.898	21.150	18.647	10.020	183.049	18.647	10.020	211.715
Lodi	Lombardia	1	126.241	15.195	15.195	8.455	141.435	15.195	8.455	165.086
Lucca	Toscana	3	277.734	32.036	32.036	21.389	309.770	32.036	21.389	363.195
Massa Carrara	Toscana	2	154.597	16.680	16.680	14.211	171.276	16.680	14.211	202.167
Matera	Basilicata	2	81.208	19.517	5.472	-	100.725	5.472	-	106.197
Messina	Sicilia	6	489.895	89.150	33.782	27.813	579.046	33.782	27.813	640.640
Milano	Lombardia	3	260.367	39.744	26.287	14.086	300.111	26.287	14.086	340.484
Modena	Emilia Romagna	2	164.802	25.112	17.182	8.417	189.913	17.182	8.417	215.512
Napoli	Campania	8	389.324	70.039	38.596	11.163	459.362	38.596	11.163	509.121
Oristano	Sardegna	1	78.929	8.691	8.691	6.906	87.620	8.691	6.906	103.217
Palermo	Sicilia	6	516.958	90.777	52.538	15.757	607.735	52.538	15.757	676.030
Parma	Emilia Romagna	1	66.702	6.854	6.854	6.817	73.556	6.854	6.817	87.227
Pavia	Lombardia	2	257.587	44.085	35.176	-	301.672	35.176	-	336.848
Perugia	Umbria	3	204.617	35.400	22.959	4.603	240.017	22.959	4.603	267.580
Pescara	Abruzzo	1	83.337	8.905	8.905	7.833	92.242	8.905	7.833	108.980
Piacenza	Emilia Romagna	1	78.341	8.842	8.842	6.421	87.183	8.842	6.421	102.447
Pisa	Toscana	2	134.321	19.494	14.432	7.405	153.816	14.432	7.405	175.653
Pistoia	Toscana	1	58.603	11.291	6.742	-	69.894	6.742	-	76.636
Pordenone	Friuli Venezia Giulia	1	105.837	10.946	10.946	10.676	116.783	10.946	10.676	138.404
Potenza	Basilicata	2	196.035	28.850	18.591	12.880	224.885	18.591	12.880	256.356
Ragusa	Sicilia	3	199.188	38.837	15.787	6.667	238.025	15.787	6.667	260.479
Reggio Calabria	Calabria	2	85.704	14.175	8.559	3.638	99.880	8.559	3.638	112.076
Reggio Emilia	Emilia Romagna	1	117.296	12.221	12.221	11.652	129.517	12.221	11.652	153.389
Rieti	Lazio	1	33.065	8.737	1.437	-	41.802	1.437	-	43.239
Roma	Lazio	9	669.293	117.802	64.704	23.441	787.094	64.704	23.441	875.238
Salerno	Campania	5	389.236	59.369	40.614	19.788	448.605	40.614	19.788	509.007
Siracusa	Sicilia	4	312.724	59.309	25.098	11.820	372.033	25.098	11.820	408.952
Taranto	Puglia	1	69.387	7.738	7.738	5.874	77.125	7.738	5.874	90.737
Teramo	Abruzzo	2	172.146	26.706	21.196	5.068	198.852	21.196	5.068	225.116
Torino	Piemonte	6	258.258	52.339	27.129	-	310.597	27.129	-	337.725
Trapani	Sicilia	5	460.448	74.190	49.588	17.905	534.637	49.588	17.905	602.131
Trieste	Friuli Venezia Giulia	1	47.184	7.783	6.736	-	54.967	6.736	-	61.703
Varese	Lombardia	2	101.978	23.252	8.128	-	125.230	8.128	-	133.357
Verona	Veneto	1	44.222	9.626	3.982	-	53.848	3.982	-	57.830
Vicenza	Veneto	3	191.539	24.784	21.458	12.696	216.323	21.458	12.696	250.477
Totale		163	11.842.227	1.913.693	1.228.133	502.109	13.755.920	1.228.133	502.109	15.486.162



Prospetto possibili uscite per pensionamento anticipato per Az.de sp.li ed UURR (Unità e relativi costi - valori in euro)

Aziende speciali	Numero	Retribuzione	Oneri sociali	Totale (retribuzione 60%)
Raggiunti limiti di età/limiti contributivi	25	1.300.000,00	429.000,00	1.209.000,00

Unioni regionali	Numero	Retribuzione	Oneri sociali	Totale (retribuzione 60%)
Raggiunti limiti di età/limiti contributivi	40	2.080.000,00	504.942,77	1.752.942,77

€ 2.961.942,77

La misura in questione risulterà operativa solo a partire dall'approvazione del piano di riordino di cui alla presente legge e comunque la possibilità di concedere il beneficio è subordinata alla verifica della sussistenza di un corrispondente risparmio di spesa conseguito a seguito del riordino medesimo che dovrà confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Unioncamere, il cui ammontare nonché la relativa ripartizione saranno determinati annualmente con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, in relazione agli oneri annuali da sostenere nella misura degli importi indicati nei prospetti sopra esposti.

Entro i 60 giorni successivi al termine previsto dal comma 1 il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto e tenendo conto della proposta sopra citata, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra richiamati. Il Ministro dello sviluppo economico provvede anche in caso di assenza di tale proposta ovvero trascorso inutilmente il termine sopra indicato.

I criteri e le deroghe previsti nella legge di delega sono stati meglio specificati e interpretati al fine di consentire il raggiungimento della riduzione del numero delle Camere entro la soglia di sessanta camere di commercio normativamente prevista dai medesimi criteri di delega come criterio ed obiettivo di carattere generale unitamente al vincolo, parimenti inderogabile, del mantenimento di un sufficiente equilibrio economico finanziario.



Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previsti dalle disposizioni a regime contestualmente introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.

Gli effetti di riduzione di spesa sono riferibili innanzitutto alla riduzione del numero delle sedi, delle aziende speciali e delle unioni regionali, per la riduzione degli organi e dei loro componenti (in particolare per la riduzione dei collegi dei revisori che sono gli unici organi che, per la professionalità della funzione, mantengono il compenso anche nel nuovo assetto), per la riduzione del numero dei segretari generali, e, nel tempo, per le riduzioni di spese di personale (al netto dei risparmi destinati al nuovo fondo finalizzato a favorire la mobilità al di fuori del comparti) e altre spese di funzionamento.

L'Articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

In particolare al comma 1 è dettata una disciplina transitoria che consente di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di tener conto.

A tal fine la riduzione del diritto annuale del 50% prevista a decorrere dal 2017, è espressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione, mentre la compatibilità con i predetti obiettivi di sostenibilità e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50% per gli anni successivi, e che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, è affidata al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

Al comma 2 si prevede che ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali ed aziende speciali soppresse che risulti eccedente all'esito del processo di riorganizzazione, tale personale può essere trasferito ad eventuali residue unioni



regionali, ad aziende speciali. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. E' in ogni caso vietata l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo fino al 31 dicembre 2020 o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente.

Il comma 3, contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Il comma 4 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri definita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 come modificato dal presente decreto legislativo si applica nei confronti delle nuove camere di commercio costituite per effetto delle operazioni di accorpamento, dal primo rinnovo successivo alla costituzione della medesima nuova camera di commercio. Ciò per facilitare i processi di accorpamento lasciando lo spazio per rappresentare adeguatamente almeno nella prima fase transitoria le specificità settoriali e produttive dei territori così accorpati in un'unica e più grande circoscrizione camerale. Gli effetti di risparmio rinviati nel tempo sono minimi, considerato che l'incarico di consigliere è comunque gratuito e che la gran parte della riduzione complessiva del numero dei consiglieri è connessa invece agli accorpamenti ed alla connessa riduzione del numero dei consigli.

Il comma 5 prevede che i provvedimenti di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni societarie adottate dalle camere di commercio o da Unioncamere, in applicazione dei criteri e delle procedure stabiliti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, devono essere inviati, oltre che alle amministrazioni ivi previste, anche al Ministero dello sviluppo economico che dovrà verificare la rispondenza dei medesimi anche ai criteri individuati dalla legge n. 580/1993. E' previsto, infine, un potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nel caso di un piano non adeguato.

Il comma 6 contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

L'Articolo 5 contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

L'Articolo 6 prevede la clausola generale di invarianza di spesa. L'equilibrio economico finanziario del sistema e quindi una sostanziale invarianza di spesa è garantito dalla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal decreto in esame, quindi razionalizzazione delle sedi, razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali e delle unioni regionali con conseguente riduzione e redistribuzione



del personale che andranno a compensare, a regime, la riduzione e razionalizzazione delle fonti di finanziamento e consentiranno una ulteriore eventuale riduzione degli oneri per le imprese.

Più in generale si stima come risparmio derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo la riduzione del numero delle camere di commercio e degli organismi ad esse collegate (Aziende speciali e Unioni regionali), gli effetti della ridefinizione delle funzioni assegnate alle camere di commercio e della razionalizzazione delle partecipazioni societarie; per effetto delle predette riorganizzazioni di compiti e strutture, è possibile prevedere un contenimento generale di costi che produrrà i suoi effetti sulla valutazione del fabbisogno complessivo del sistema camerale e quindi sull'onere che grava sulle imprese a titolo di diritto annuale.

Si ritiene necessario evidenziare che gli importi del diritto annuale non hanno visto variazioni da alcuni anni in relazione agli importi fissati (che variano fra 88 euro e 200 euro per le imprese individuali e per le società con fatturato inferiore a centomila euro), mentre appare in calo il gettito complessivo – pari a circa 822 milioni nel 2014 (dato risultante dai conti economici delle camere di commercio al 31 dicembre 2014 al netto del fondo svalutazione crediti).

Il decreto legislativo in questione consente, altresì, di computare nel complesso dei risparmi di spesa le eventuali misure di razionalizzazione degli *assets* patrimoniali (individuazione di una sola sede per camera di commercio e soppressione delle sedi distaccate e comunque con limitazione degli spazi effettivamente necessari allo svolgimento delle finalità istituzionali con conseguente dismissione o locazione a terzi, dismissione di partecipazioni societarie ritenute non strategiche o non funzionali al nuovo perimetro delle competenze delle camere di commercio). La previsione di tale entrata sarà, ovviamente conseguenza del piano di razionalizzazione che verrà presentato da Unioncamere e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

Le tipologie di spese da considerare, nel medio-lungo periodo, ai fini della stima dei possibili risparmi derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo sono quelle per gli organi istituzionali, le spese di funzionamento, le spese per gli emolumenti dei segretari generali e più in generale le spese per il personale.

La spesa per il personale è destinata a ridursi sia per i processi di mobilità che verranno attuati a seguito della riorganizzazione che del blocco del *turnover* vigente. Il personale camerale al 31.12.2015 è pari a 7.062 unità, cui si aggiungono 168 unità a tempo determinato. Per i risparmi derivanti dalla mobilità che verrà attuata tra amministrazioni sarà necessario, dopo la predisposizione del relativo piano di



razionalizzazione, definire il numero complessivo del personale che risulterà eccedentario.

In merito alle altre tipologie di spese sopra citate occorre rappresentare che dall'analisi dei dati bilancio risultanti al 31 dicembre 2014 sono stati tratti i seguenti dati:

- a) Spese per organi istituzionali: € 17.659.010,04;
- b) Spese di funzionamento: € 147.088.160,46;
- c) Spese per segretari generali: € 13.500.000,00.

In merito alle spese per organi istituzionali la stima del risparmio deve tener conto della prevista gratuità degli incarichi negli organi delle camere, ad eccezione degli incarichi nei collegi dei revisori e della necessità di mantenere costi per rimborsi spese per tutti gli organi, i compensi all'OIV e alle commissioni camerali. Si potrebbe, pertanto, stimare un risparmio di quasi l'ottanta cento della somma delle lettera a) per circa € 12 mln di euro.

Le spese connesse ai segretari generali potranno subire una riduzione che dovrà essere stimata tenendo conto che circa 70 di essi, attualmente in carica, sono comunque dirigenti di ruolo delle camere di commercio e che, ove non confermati nella funzione apicale, determinerebbero il mutamento della relativa indennità di posizione. Il risparmio stimato calcolato, tenendo conto del costo medio per camera di commercio, risulterebbe pari a circa 5 milioni.

Le spese di funzionamento saranno meglio definite all'esito del piano di razionalizzazione.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 NOV 2016



RELAZIONE PRELIMINARE DI
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Oggetto: Decreto legislativo recante “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Referente: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Le criticità rilevate già negli anni successivi all’attuazione dell’ultimo intervento normativo riguardante il sistema camerale, il decreto legislativo n. 23 del 2010, hanno fatto emergere sostanzialmente una insufficienza di tale precedente intervento di riforma ed una riflessione in ordine all’assetto territoriale dell’intero sistema, composto da 105 camere e loro enti collegati, la cui articolazione e le cui funzioni si è ritenuto non fossero più adeguate ai mutamenti intervenuti nello scenario economico sociale e alle esigenze manifestate dal mondo produttivo.

Il connesso problema da risolvere va in particolare riferito alla domanda da parte delle imprese di servizi più efficienti ed a costi minori, in un contesto che richiede in generale, proprio per favorire la ripresa economica, una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e con oneri minori dell’utilità conseguita, e che non può che vedere le Camere di commercio, espressione del mondo delle imprese, in prima fila in tale processo di cambiamento. L’obiettivo di una pubblica amministrazione più allineata con il contesto europeo ed internazionale ed in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo economico contrastando i gravi effetti sociali della crisi, non può prescindere tuttavia, anche con riferimento al sistema camerale, dall’esigenza di gradualità volta ad evitare che lo stesso processo di riforma nel breve periodo possa invece determinare problemi occupazionali e sociali.

La criticità più rilevante emersa già in precedenza, nel contesto europeo ed internazionale degli anni di crisi e di recessione che hanno interessato anche il nostro Paese, è connessa al diffuso malessere da parte delle imprese e nella crescente insofferenza a sostenere gli oneri rilevanti del diritto annuale, vissuto come un tributo non sempre giustificato da ritorni di utilità all’economia locale, in termini di effettivi servizi ed utili interventi economici, ma

anzi in alcuni casi percepito come piuttosto connesso al mantenimento di un apparato che poteva per qualche aspetto apparire ipertrofico ed eccessivamente costoso e, in molti casi, di enti di dimensioni eccessivamente ridotte i cui costi interni amministrativi assorbono inevitabilmente tutte le risorse che dovrebbero essere destinate alle attività esterne essenziali degli enti stessi.

Sempre ai fini di una precisazione della situazione di contesto e di partenza del sistema su cui si interviene, si ritiene utile riportare i seguenti dati **al 31 dicembre 2014**:

Camere di commercio:

- **105** Camere di commercio, di cui 45 con meno di 70 unità di personale (fra queste, 15 con meno di 30 unità di personale);
- quanto all'ulteriore indicatore dimensionale del numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, 83 camere hanno meno di 75.000 imprese ed unità locali (fra queste, 41 con meno di 40.000 imprese ed unità locali);
- complessivamente i consiglieri effettivamente presenti negli organi camerali a quella data erano 2.765, di cui circa un terzo sono anche componenti di giunta;
- complessivamente il personale in servizio presso le camere di commercio alla predetta data, già scontando una riduzione del 4% circa dal 2011, era di 7329 unità di personale a tempo indeterminato e di 406 unità di personale a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile;
- fabbisogno complessivo di più di 1.230.000.000 euro, che trovava copertura in circa 822.000.000 di euro di entrate per diritto annuale e per il resto in altre entrate proprie di cui oltre 250.000.000 euro per diritti di segreteria;

Unioni regionali:

- **19** Unioni regionali con personale in servizio complessivamente pari a 244 unità a tempo indeterminato e 105 unità a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile;

Aziende speciali:

- **111** Aziende speciali attive (ivi compresi 13 laboratori chimico merceologici e 3 stazioni sperimentali per l'industria) con personale in servizio complessivamente pari a 1272 unità a tempo indeterminato e 252 unità a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile, nonché 107 unità di personale in distacco totale o parziale dalle camere di commercio associate;

principali Società partecipate:

- 19 società di sistema, con oltre 950 dipendenti complessivi e 90 società con partecipazione superiore al 40% con circa ulteriori 900 dipendenti complessivi.

Quanto al quadro attuale delle funzioni degli enti si evidenzia che la norma vigente, accanto all'elencazione puntuale di funzioni e compiti delle camere di commercio, alcuni fra l'altro ormai non più attuali o essenziali, e quasi prioritariamente rispetto a tali funzioni, in cui pure è già compresa la "promozione del territorio e delle economie locali",

prevede genericamente “funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali” che talora hanno giustificato interventi anche frammentari e non sempre efficienti o effettivamente necessari, e fatto rientrare nell’ambito dei compiti istituzionali partecipazioni societarie non chiaramente definite nei loro obiettivi.

Una prima risposta a tale criticità dell’elevato livello degli oneri per diritto annuale a carico delle imprese è in realtà già intervenuta con il taglio del diritto annuale, a regime dal 2017 del 50%, già disposto, nelle more dell’attuazione di un più complessivo processo di riforma, con l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. L’esigenza che ne consegue ora è pertanto quella di stabilizzare questa prima risposta alla criticità rilevata, dando seguito al processo di riforma in modo da determinare un contenimento delle spese coerente e compatibile con tale riduzione della principale fonte di entrata per i bilanci delle Camere di commercio e, al tempo stesso, di concentrare tali più limitate risorse sulle funzioni necessarie e opportunamente razionalizzate.

Lo schema di decreto legislativo, oggetto della relazione, dà pertanto attuazione alla delega legislativa, contenuta nell’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio, volta a ridefinirne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del e riducendo conseguentemente il contributo obbligatorio delle imprese.

In particolare, si prevede:

- 1) la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60;
- 2) la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell’economia locale;
- 3) l’eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche;
- 4) la limitazione delle partecipazioni societarie e la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l’eliminazione dei relativi compensi.

In tale rinnovato quadro normativo le funzioni della Camere di commercio dovranno risultare più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il decreto delegato attua in un unico contesto il generale obiettivo della delega, come individuato all’alinea dell’articolo 10, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015 - apportando alla legge n. 580 del 1993 ed allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2010 tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia -, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.

Il decreto delegato interviene pertanto sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio, e contiene altre autonome disposizioni con particolare riferimento a quelle transitorie necessarie a pervenire a tale nuovo assetto.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Nel breve periodo la riforma disposta dal decreto legislativo in esame ha l'obiettivo innanzitutto di avviare un processo di riorganizzazione che riduca e razionalizzi, in funzione delle reali esigenze, l'articolazione in enti, aziende, unioni, e società partecipate del sistema camerale, a partire dalla riduzione da 105 a 60 del numero delle camere di commercio con conseguenti immediati risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione del numero delle posizioni di vertice amministrativo degli enti, e della relativa spesa per retribuzioni, nonché con la riduzione complessiva e specifica del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi. Strumentale al conseguimento di tali obiettivi di breve periodo di immediato contenimento dei costi del sistema e di immediato avvio della riorganizzazione è anche il blocco delle assunzioni di personale nelle more dell'attuazione dei processi di mobilità che potranno poi, senza sostanziali effetti occupazionali, stabilizzare e razionalizzare la riduzione della spesa per il personale. Sulla falsariga di quanto precede si è prevista la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale. Analoga misura è stata prevista per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, alle stesse condizioni dianzi indicate.

Inoltre la consultazione delle imprese prevista al momento della determinazione da parte del Consiglio degli indirizzi generali e programmatici, ai quali si deve uniformare l'attività della camera di commercio, consentirà una maggiore trasparenza e lo svolgimento da parte della camera di commercio di un'attività più aderente alle proposte e alle esigenze delle stesse imprese. Fra gli altri effetti immediati delle innovazioni normative che si intende introdurre si evidenzia che, l'individuazione di criteri per lo svolgimento delle attività che le camere possono svolgere in regime di concorrenza consentirà di ridurre al minimo indispensabile lo svolgimento di attività che possono essere svolte secondo criteri di efficienza da soggetti privati, evitando una distorta concorrenza sul mercato.

Nel medio-lungo periodo la riduzione dei costi strutturali di personale e di funzionamento consentirà di stabilizzare la riduzione del 50% diritto annuale senza rilevanti effetti di riduzione dell'equilibrio finanziario e della capacità di efficace azione amministrativa ed intervento delle camere. Tale riduzione dei costi strutturali eviterà inoltre che alla riduzione delle entrate per le camere e dei costi a carico delle imprese relativamente al diritto annuale possa corrispondere almeno in parte un aumento degli oneri per diritti di segreteria, con il rischio che parte del beneficio per le imprese si traduca piuttosto che in una totale riduzione in assoluto degli oneri, almeno in parte in uno certamente positivo spostamento da oneri tributari generali ad oneri per servizi fruiti in modo differenziato e, in particolare, in oneri per servizi facoltativi a domanda individuale.

Il passaggio dal riferimento ai costi storici a quello ai costi standard, previsto in particolare per la rideterminazione dei diritti di segreteria, mentre certamente evita di determinare premi all'inefficienza e favorisce un allineamento degli oneri rispetto a livelli ottimali ed efficienti di costo, non è di per sé idoneo a determinare una riduzione dei diritti di segreteria o almeno una stabilizzazione dei relativi oneri, considerato che tali diritti ormai

da molti anni non vengono aggiornati rispetto a tali costi. Tale auspicato effetto di riduzione effettiva degli oneri complessivi per le imprese in misura almeno pari a quella disposta relativamente al diritto annuale potrà invece determinarsi con il miglioramento degli standard complessivi connesso alla riorganizzazione e razionalizzazione del sistema e dei suoi costi.

Inoltre, il riordino della normativa relativa ai compiti ed all'organizzazione, con la riduzione di generiche attività promozionali, non sempre efficienti, ed una più precisa individuazione di quelle prioritarie, comporterà una maggiore efficienza nell'operatività del sistema camerale contribuendo al conseguimento di più ampi obiettivi di crescita, sviluppo e competitività del Sistema Paese. L'obiettivo resta quello di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (si vedano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le nuove funzioni introdotte o precisate in materia di orientamento al lavoro), e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili.

L'obiettivo generale ultimo resta naturalmente quello di conseguire, attraverso la riduzione degli oneri sulle imprese e la maggiore efficacia dell'azione amministrativa e degli interventi del sistema camerale, significativi miglioramenti nell'andamento economico delle relative aree territoriali interessate.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Per la misurazione degli effetti del processo di riforma, sarà utilizzabile una pluralità di indicatori e strumenti, fra quelli già esistenti e quelli introdotti dal provvedimento stesso.

Fra quelli esistenti, ad esempio si potrà fare riferimento al cosiddetto indice di rigidità di bilancio delle Camere, già oggi utilizzato per dare priorità all'accesso al fondo perequativo per le Camere di commercio che, anche in ragione delle piccole dimensioni e dello scarso numero di imprese contribuenti, vedono parte prevalente del loro bilancio assorbita da spese strutturali e di funzionamento non comprimibili. Tale indice, naturalmente, ha subito per tutte le Camere un drastico transitorio peggioramento in relazione al taglio del diritto annuale che ha ridotto le risorse complessivamente utilizzabili e, quindi, stante la relativa rigidità a norme vigenti delle spese di funzionamento e strutturali, ha ridotto in particolare la quota di risorse destinabili ad interventi a favore delle economie locali. I risparmi di spese strutturali e di funzionamento conseguibili attraverso il processo di riforma ed il raggiungimento, attraverso i processi di accorpamento, di economie di scala e dimensioni organizzative più adeguate e proporzionate ai compiti da svolgere, dovrebbe riportare tale indice a livelli accettabili per la generalità delle camere e ridurre le esigenze di accesso al fondo perequativo per sanare situazioni di squilibrio strutturale. In tal modo potrà essere verificata sia la riduzione dei costi di funzionamento e strutturali, sia il recupero dell'equilibrio di bilancio e finanziario degli enti e di un adeguato rapporto fra costi strutturali e di funzionamento e costi di interventi promozionali, nonostante il taglio del

diritto annuale.

Fra i nuovi strumenti ed indicatori di valutazione dell'impatto dell'intervento regolatorio, oltre all'evidente possibilità di rilevare le variazioni percentuali della misura media ponderata del diritto annuale e dei diritti di segreteria e dell'entità complessiva delle relative entrate (e, correlativamente, dei relativi oneri a carico delle imprese) si segnala la valutazione e misurazione annuale da parte dell'istituendo comitato indipendente di valutazione delle performance, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole camere di commercio e dell'efficacia delle azioni adottate dal sistema camerale nonché dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni. Tale misurazione consente di individuare le camere di commercio che raggiungono livello di eccellenza e che accedono alla quota di premialità prevista a carico del fondo di perequazione. In questo caso, pertanto, l'individuazione di criteri, e quindi dei relativi indicatori, è rimessa ad un successivo atto attuativo.

Per verificare gli effetti dell'intervento sul piano amministrativo e procedurale si può inoltre fare riferimento ai normali indicatori ed ai normali strumenti già in uso nel sistema camerale, attraverso periodiche rilevazioni, attività di monitoraggio e relazioni di sistema, ivi compresa quella annualmente presentata al parlamento, monitorando innanzitutto gli indicatori procedurali amministrativi costituiti dal rispetto dei tempi di attuazione previsti dal provvedimento stesso in particolare per l'adozione dei provvedimenti attuativi e la presentazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di riorganizzazione, e poi monitorando i conseguenti indicatori quantitativi circa la riduzione del numero delle Camere, del numero delle Unioni regionali, del numero delle aziende speciali, del numero e dell'entità finanziaria delle partecipazioni societarie, del numero del personale complessivo e, in particolare, di quello utilizzato per attività di supporto amministrativo interno in proporzione a quello destinato allo svolgimento di compiti finali ed esterni, o ricorrendo ad indagini apposite sul grado di soddisfazione delle imprese relativamente ai servizi erogati dalle camere.

Più in generale, per quanto la riforma del sistema camerale sia solo uno dei molteplici strumenti e fattori utili al rilancio dell'economia locale, gli effetti nel medio lungo periodo della riforma sul sistema economico locale possono essere misurati indirettamente anche attraverso indicatori economici generali quali il rapporto fra nuove imprese ed imprese cessate, le variazioni percentuali ed assolute degli occupati e del valore aggiunto prodotto, ecc.

Si tenga conto che il raffronto fra indicatori *pre* e *post* riforma deve opportunamente essere effettuato anche con riferimento agli anni immediatamente anteriori non solo all'approvazione del decreto legislativo in argomento, ma anche all'approvazione della stessa delega legislativa e dello stesso provvedimento legislativo urgente di riduzione del diritto annuale, che va considerato integrato in tale complessivo intervento di riassetto del sistema. Infatti, non solo alcuni effetti della riforma, ed in particolare le prime riduzioni degli oneri per diritto annuale a carico delle imprese, decorrono da tale primo intervento, ma sin da allora il processo di definizione della riforma è stato accompagnato da iniziative di autoriforma del sistema che vanno nello stesso senso di quelle ora prescritte con lo schema di decreto legislativo in questione, e già alcune camere hanno ad esempio avviato ed in alcuni casi completato processi di accorpamento su base volontaria e secondo le

modalità già possibili a legislazione vigente.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono le camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali (Aziende speciali e società partecipate) e le unioni regionali delle camere di commercio, nonché, quali destinatari indiretti, il personale in servizio presso i diversi enti del sistema camerale. Fra i principali destinatari diretti possono inoltre essere considerate le stesse imprese beneficiarie degli effetti di riduzione degli oneri per diritto annuale ed utenti dei servizi delle Camere di commercio.

Ulteriori destinatari sono le organizzazioni rappresentative delle categorie coinvolte del procedimento di assegnazione dei seggi dei consigli camerali e rappresentate nei consigli stessi e, quali destinatari indiretti, le stesse imprese da loro rappresentate, interessate sia agli aspetti di miglioramento della trasparenza e della democrazia economica, sia agli aspetti di miglioramento della situazione delle economie locali potenzialmente connessa ai minori costi e alla maggior efficienza dei servizi e degli interventi curati dal sistema camerale a vantaggio dell'economia locale.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La predisposizione della bozza di decreto legislativo ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte per gli aspetti di competenza ed anche del sistema camerale, mediante Unioncamere, attraverso una serie di riunioni, formali e informali, tenutesi presso il Ministero e anche in tal modo, indirettamente, la costante consultazione con le associazioni di categoria largamente rappresentate nel sistema camerale e l'acquisizione di osservazioni ed elementi di valutazione da parte di tutti gli altri soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali rappresentative del personale degli enti del sistema camerale, che nel corso della lunga gestazione del provvedimento hanno avuto modo di far pervenire autonomamente e in più occasioni le proprie osservazioni.

Quanto alla consultazione più formalizzata con Unioncamere e con gli enti ed organismi del sistema camerale, la stessa è stata essenzialmente centrata sull'esigenza di approfondire congiuntamente le esigenze di sostenibilità e copertura amministrativa e finanziaria dell'intervento e le esigenze di rideterminazione delle funzioni per far fronte anche alla nuova domanda di sostegno che proviene dalle imprese in particolare piccole e medie.

Si segnala che nei diversi incontri cui hanno preso parte rappresentanti di Unioncamere sono state illustrate le posizioni del sistema rispetto alle proposte governative sui temi di maggior rilevanza quale la definizione dell'assetto territoriale, il ruolo degli enti camerali, la revisione del sistema di finanziamento e soprattutto il personale. In particolare sulle funzioni e sui compiti da assegnare agli enti camerali sono state recepite alcune osservazioni riguardanti la ridefinizione del ruolo delle camere in materia di

internazionalizzazione, perimetrando lo spazio di intervento alla formazione e preparazione delle piccole e medie imprese all'accesso ai mercati internazionali in collaborazione con gli enti competenti in materia, nonché in materia di orientamento al lavoro, rafforzandone i compiti in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Quanto alla consultazione con le associazioni di impresa, in parte intermediata attraverso Unioncamere e i diversi enti del sistema camerale, in parte svolta direttamente presso il Ministero dello sviluppo economico a latere delle consultazioni annuali con le medesime associazioni previste per la valutazione del fabbisogno del sistema camerale ai fini della determinazione del diritto annuale, le consultazioni stesse hanno fatto emergere, da un lato, la generalizzata esigenza di riduzione degli oneri gravanti sulle imprese per il diritto annuale e di una ancora maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e promozionale di questo particolare segmento dell'organizzazione pubblica, dall'altro la preoccupazione, soprattutto da parte delle associazioni di imprese rappresentative delle PMI del commercio e dell'artigianato, che l'intervento normativo non sia tale comunque da far venir meno il sostegno all'economia locale che molte delle iniziative virtuose del mondo camerale oggi garantiscono.

Quanto alle consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale che opera nell'ambito degli enti del sistema camerale, svoltesi solo attraverso l'attento esame delle sollecitazioni, segnalazioni ed osservazioni da parte delle stesse ricevute, né è emersa una generale preoccupazione che la combinazione fra riduzione delle entrate per diritto annuale e riduzione delle funzioni camerali non abbia conseguenze negative in termini occupazionali e di perdita di professionalità specializzate nelle attività di sostegno ed assistenza alle imprese.

Il risultato di tali consultazioni ha consentito una maggiore focalizzazione dei problemi e delle necessità rilevanti.

Sullo schema di decreto legislativo, successivamente all'approvazione preliminare sono stati acquisiti, come previsto dalla norma di delega, i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata sostanzialmente già scartata al momento di proposta della delega da parte del Governo e poi di approvazione della stessa da parte del Parlamento, risultando ora l'emanazione del decreto legislativo un atto dovuto. In mancanza di un intervento di riordino e di riforma del sistema, la razionalizzazione delle attività e la riduzione dei costi del sistema camerale non potrebbero essere conseguiti e, pertanto, neppure sarebbero garantiti il miglioramento e l'efficienza degli interventi e dei servizi a favore delle imprese e la riduzione conseguentemente del contributo obbligatorio delle imprese stesse.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La scelta di adottare un decreto legislativo è stata fatta dallo stesso articolo 10 della legge n. 124 del 2015, contenente la delega che si va ad attuare, non permettendo la valutazione di ulteriori alternative in merito allo strumento normativo da adottare.

Quanto al merito delle scelte effettuate nel decreto delegato, le possibili opzioni alternative di intervento regolatorio sono state scartate o perché incompatibili con gli specifici criteri direttivi della delega, o perché l'opzione prescelta nei singoli casi (ad esempio, relativamente al numero dei componenti dei nuovi consigli, o ai criteri di determinazione a regime del fabbisogno annuale del sistema e dei conseguenti diritti a carico delle imprese) è apparsa quella più adeguata a garantire il necessario equilibrio fra esigenze di riduzione dei costi ed esigenze di salvaguardia della rappresentatività degli enti, delle loro capacità di intervento, dei livelli occupazionali, ecc. In conclusione si è ritenuto, per la specificità della materia e sulla base delle consultazioni effettuate con i principali destinatari diretti, che le opzioni prescelte, anche quando non totalmente vincolate dai criteri direttivi della delega, siano le più idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, considerata la molteplicità di aspetti in cui si articola l'intervento, si precisa che:

- relativamente alla riorganizzazione ed alle riduzioni di enti e personale, si è optato, almeno in prima fase e fatti salvi i poteri sostitutivi necessari a garantire i risultati del processo, di affidare l'intera operazione non alla fissazione in sede legislativa di rigidi obiettivi predefiniti e uniformi (fatto salvo il numero massimo di 60 camere, che naturalmente resta fermo) bensì a determinazioni successive, potenzialmente più approfondite, articolate ed efficienti in quanto basate su attente valutazioni delle singole situazioni amministrative ed economiche anche locali, da svolgersi in sede amministrativa sulla base dell'analisi e delle proposte formulate dal medesimo sistema Camerale attraverso Unioncamere nazionale;
- relativamente al riordino delle funzioni si è optato per una elencazione più puntuale ed articolata, superando in particolare il generico riferimento a compiti di "promozione del territorio e delle economie locali", e la generale previsione di "funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali", mettendo al primo posto le funzioni amministrative fondamentali in materia di pubblicità legale e tenuta del registro delle imprese, ora valorizzate anche riguardo alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, confermando fra l'altro le funzioni specificamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore, sicurezza e conformità dei prodotti, metrologia e rilevazione dei prezzi, precisando relativamente alle attività di supporto ed assistenza alle imprese per l'accesso ai mercati internazionali, l'esclusione delle attività promozionali direttamente all'estero, ed infine precisando e valorizzando le attività connesse all'orientamento al lavoro. È stato altresì precisato che rientrano fra le attività delle Camere la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti oltre che le competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa vigente nonché il supporto alle PMI per il miglioramento delle

condizioni ambientali.

- relativamente alle esigenze di valutazione dei risultati della riforma e del grado di efficienza raggiunto dai singoli enti si è optato per l'affiancamento alla struttura amministrativa di un comitato di esperti che collaborerà in modo qualificato ed a titolo gratuito a tale attività di valutazione, per conciliare tale nuova insopprimibile esigenza di monitoraggio con la relativa debolezza della struttura ministeriale incaricata della vigilanza, in termini di dotazioni di personale e di risorse finanziarie;
- relativamente alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie si è optato, ritenuta l'inopportunità di una sovrapposizione di regole eccessivamente differenziate, di fare ampio riferimento alla disciplina generale di riesame e riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche, anche al fine delle valutazioni in ordine alle possibili operazioni di dismissione delle partecipazioni, oggetto di altra parallela delega legislativa in più avanzata fase di attuazione.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Trattandosi di un decreto legislativo di riforma e riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli enti del sistema camerale, l'impatto sull'organizzazione degli enti destinatari dell'intervento è proprio quello, certamente positivo e di efficientamento, voluto dal legislatore delegante e sopra descritto negli obiettivi dell'intervento.

Anche relativamente agli altri destinatari diretti ed indiretti l'impatto è sicuramente positivo, trattandosi di previsioni connesse alla riduzione e razionalizzazione dei costi del sistema camerale ed alla maggiore efficienza dei servizi offerti alle imprese.

Più nello specifico, ed anche in questo caso necessariamente in termini esemplificativi e non esaustivi, appare evidente che la riduzione delle risorse disponibili per effetto del taglio del diritto annuale anticipato già negli interventi legislativi urgenti anteriori e confermato nel presente schema di decreto legislativo, determina necessariamente nel breve periodo difficoltà e svantaggi per gli enti interessati e, potenzialmente, difficoltà e svantaggi per le stesse imprese tradizionalmente destinatarie degli interventi promozionali, di assistenza e supporto svolti con tali risorse dai medesimi enti. Tuttavia l'intervento valutato nel suo complesso, tenuto conto dell'effetto positivo di riorganizzazione amministrativa e di riduzione di costi da inefficienza, di riorganizzazione delle funzioni concentrandole su quelle ritenute prioritarie e più utili per le imprese, di ripensamento degli strumenti di finanziamento attraverso il passaggio dal finanziamento di costi storici al finanziamento di costi standard determinati secondo criteri di efficienza e l'introduzione

di strumenti premiali dell'efficienza, riduce l'assorbimento di risorse da parte degli enti che fanno meno sforzi di efficienza e mantengono immutate eventuali situazioni di diseconomia, e si traduce alla fine in un vantaggio complessivo per gli enti più virtuosi o comunque con difficoltà non attribuibili a responsabilità proprie, e, in ultima analisi, in vantaggi per le stesse imprese destinatarie dell'azione degli enti camerali, che a costi complessivamente minori dovrebbero ottenere servizi più utili ed efficienti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La riduzione del contributo obbligatorio a carico delle imprese implica minori costi che risultano proporzionalmente più rilevanti proprio per le PMI, considerato che già oggi gli importi del diritto annuale a carico delle singole imprese, per la parte collegata al fatturato, sono sostanzialmente regressivi in relazione alla dimensione dell'impresa. La circostanza che i tagli del diritto annuale vengono stabilizzati in termini medi proporzionali consente di mantenere e ove occorra rafforzare tale regressività dei costi per le PMI in linea con quanto previsto dallo Statuto delle imprese e dallo SBA.

Anche la maggiore efficienza che il sistema camerale raggiungerà comporterà un innegabile vantaggio per le medesime piccole e medie imprese, che per ragioni dimensionali hanno maggior bisogno dei servizi pubblici (ad esempio per il sostegno all'innovazione e la digitalizzazione) potendo contare meno delle grandi imprese su risorse interne di monitoraggio e progettazione delle innovazioni e per l'acquisizione di servizi privati equivalenti.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'opzione regolatoria proposta non prevede nuovi o ulteriori obblighi informativi per i destinatari diretti ed indiretti dell'intervento ed in particolare consente di escludere nuovi oneri regolatori a carico delle imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Al riguardo si deve evidenziare il grado di complessità che l'attuazione del provvedimento comporta, sul piano organizzativo, sul piano del rispetto dei tempi per l'adozione dei vari provvedimenti attuativi previsti in particolare in fase di prima attuazione e transitoria, sul piano dell'aggiornamento professionale richiesto per l'efficiente svolgimento dei compiti previsti nel nuovo quadro delle competenze riorganizzate e per gli effetti dei processi di mobilità del personale all'interno degli enti, fra funzioni di supporto e funzioni finali, e fra

i diversi enti del sistema.

Mentre è certa, infatti, la complessiva riduzione dei costi può far escludere il rischio di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico delle imprese nei confronti delle Camere, non può infatti essere in astratto del tutto escluso il rischio che eventuali criticità nell'attuazione della riforma che facciano venir meno la capacità delle camere di offrire servizi di sostegno e supporto alle imprese non obbligatori, ma gratuiti o comunque poco costosi, possano marginalmente determinare per le stesse imprese nuovi oneri per procurarsi analoghi servizi da soggetti privati a costi di mercato.

Si tratta di condizioni, fattori e criticità che sarà indispensabile monitorare durante tutto il processo attuativo, anche al fine di poter valutare tempestivamente eventuali interventi correttivi.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'accrescimento del ruolo del sistema camerale e la maggiore efficienza che ne deriva consentirà un ulteriore sostegno, a livello territoriale, al sistema delle imprese, rafforzando lo sviluppo economico e la competitività internazionale.

L'opzione regolatoria proposta migliora, con le modifiche apportate in particolare ai compiti degli enti, il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Particolare rilievo ha a questo riguardo la limitazione degli interventi promozionali e la limitazione delle partecipazioni societarie, che in linea con le indicazioni anche europee relativamente ad appalti e servizi pubblici, lasciano maggiore spazio all'iniziativa imprenditoriale ed alla normale concorrenza di mercato quando gli interventi non siano indispensabili alla realizzazione dell'interesse pubblico e non siano strettamente connessi alle finalità istituzionali degli enti del sistema camerale.

Significativo è anche a questo riguardo che la generica funzione di assistenza e supporto alle imprese, che pure viene mantenuta alle Camere, debba essere svolta in regime di concorrenza cioè senza che le Camere possano subsidiare in maniera indiretta tale funzione con le entrate derivanti da altri tributi e servizi obbligatori e quindi senza che, da un lato, possano falsare la concorrenza rispetto alle imprese private che possono offrire analoghi servizi di assistenza e supporto alle imprese, e, dall'altro, senza potersi sovrapporre all'eventuale attività di altri enti pubblici che abbiano in tal senso propri specifici compiti istituzionali svolti invece gratuitamente o a costi non di mercato.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e il sistema camerale.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle

forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Del decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi verrà data ampia notizia e informazione utilizzando innanzitutto i siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di tutti gli enti del sistema camerale interessati e anche, eventualmente, attraverso la stampa e incontri dedicati.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo dell'attuazione e dei risultati dell'intervento è attribuito in via prioritaria, per il suo carattere necessariamente nazionale, alla responsabilità unitaria ed al coordinamento del sistema di controllo e delle attività di monitoraggio da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale soggetto promotore della VIR.

Tale controllo e monitoraggio avverrà sul piano generale attraverso gli strumenti e con l'utilizzo degli indicatori già richiamati alla lettera C) della sezione 1, ed in particolare attraverso la valutazione effettuata dall'istituendo comitato indipendente di valutazione delle performance e degli indicatori di cui pure si è già fatto cenno alla medesima Sezione 1, lettera C). Sul piano amministrativo formale il controllo dell'attuazione e dei risultati per i singoli enti avverrà sia attraverso lo svolgimento dell'attività di monitoraggio connessa ai compiti di vigilanza da parte dello Stato e delle Regioni, sia attraverso i rappresentanti ministeriali in seno al collegio dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali.

Ulteriore strumento di monitoraggio dell'intervento regolatorio è costituito dalla Relazione annuale al Parlamento, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, sull'attività del sistema camerale sulla base dei dati forniti da Unioncamere e dalle Relazioni che le Unioni regionali devono presentare alle regioni con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La legge di delega prevede un meccanismo di revisione del presente decreto, nella forma di adozione entro un termine limitato di un possibile decreto correttivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della medesima legge.

Peraltro il decreto legislativo prevede una serie di atti attuativi che a loro volta possono essere oggetto di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Nel rinviare per questo aspetto a quanto già precisato nella Sezione 1, lettera C), nonché nella lettera C) della presente sezione, si evidenzia fra gli aspetti prioritari cui prestare attenzione il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

redatta ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008

Oggetto: Decreto legislativo recante “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Referente: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

In piena coerenza con il programma di Governo che richiede in generale, proprio per favorire la ripresa economica, una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e con oneri minori e maggiore utilità ed efficienza, una pubblica amministrazione più allineata con il contesto europeo ed internazionale ed in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo economico contrastando i gravi effetti sociali della crisi, l'intervento si pone l'obiettivo di riordinare profondamente il sistema delle Camere di commercio ed è necessario a garantire tale rinnovata efficienza del sistema camerale.

Tale obiettivo è finalizzato al conseguimento, attraverso la riduzione degli oneri per le imprese ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e degli specifici interventi del sistema camerale, di significativi miglioramenti nell'andamento economico delle diverse aree territoriali interessate contribuendo al recupero ed al sostegno della ripresa economica ed in particolare del sistema produttivo.

L'articolazione dell'obiettivo generale sarà, quindi, rappresentato da una serie di interventi che in misura graduale incideranno su organizzazione, costi e servizi alle imprese.

In particolare, l'avvio di tale processo sarà rappresentato dalla riorganizzazione dell'assetto territoriale del sistema camerale, che riducendo e razionalizzando, in funzione delle reali esigenze, l'articolazione in enti, aziende, unioni, e società partecipate del sistema camerale, a partire dalla riduzione del numero delle camere di commercio, avrà come primo risultato importanti risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei vertici amministrativi degli enti, nonché del numero dei componenti degli organi.

Ulteriore obiettivo sarà rappresentato dalla riduzione dei costi strutturali di personale e di funzionamento che, pur in presenza della riduzione del diritto annuale, fonte di finanziamento delle camere, che sostanzialmente sarà riequilibrata attraverso le misure

descritte, accompagnata dal riordino della normativa relativa ai compiti ed all'organizzazione comporterà una maggiore efficienza nell'operatività del sistema camerale contribuendo al conseguimento di più ampi obiettivi di crescita, sviluppo e competitività del Sistema Paese.

L'obiettivo centrale della riforma resta quello di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale, attraverso una migliore qualificazione dei propri compiti, e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali, anche di nuova attribuzione, le minori risorse disponibili.

Pertanto, la necessità dell'intervento normativo si inserisce compiutamente nel più generale programma di Governo attraverso la proposta che dà attuazione alla delega del Governo, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Lo stesso articolo detta i criteri e i principi direttivi ai quali la riforma deve uniformarsi ed in particolare:

- 1) la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60;
- 2) la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale;
- 3) l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche;
- 4) la limitazione delle partecipazioni societarie e la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina della Camere di commercio è attualmente regolata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

L'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede, ai fini dell'attuazione della delega, la predisposizione di un decreto legislativo emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato.

La bozza di provvedimento dà attuazione alla delega mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio.

La bozza di provvedimento apporta alla legge n. 580 del 1993 ed allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2010 tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di

commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La bozza di decreto legislativo incide direttamente sulla legge n. 580 del 1993 e sullo stesso decreto legislativo n. 23 del 2010 ed inoltre rende necessario modificare i connessi regolamenti attuativi, oggi in vigore, ed in particolare:

- decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, concernente la designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio;
- decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio";
- decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27."

La bozza di decreto legislativo prevede, inoltre, all'articolo 5, l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari, nelle parti in cui attribuiscono funzioni amministrative alle camere di commercio che si ritiene che le medesime non debbano più svolgere.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

In merito a questo argomento non vi è nulla da riferire in quanto l'intervento non confligge con alcuna disposizione costituzionale ed è coerente con l'assetto costituzionale delle materie riservate alla legge e dei diversi livelli delle competenze.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il proposto provvedimento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale e degli enti locali, mantenendo immutate per le Regioni e Province autonome le competenze anche di vigilanza sulle Camere di commercio nel medesimo quadro già delineato a suo tempo con il decreto legislativo n. 23 del 2010. Rispetta altresì i principi di leale collaborazione prevedendo la partecipazione delle Regioni e degli enti locali territoriali alla sua definizione attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo. Il problema della rilegificazione non si pone in quanto il decreto legislativo interviene su materia attualmente regolata a livello di fonte normativa primaria, e in tutti i casi in cui la norma legislativa vigente rinvia per la sua attuazione di dettaglio a fonti regolamentari o amministrative tale impianto viene mantenuto e, quando occorre, esplicitamente richiamato.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso giudizi di costituzionalità sulla materia.

Negli interventi relativi alla valutazione di rappresentatività delle associazioni di categoria ai fini della composizione degli organi delle camere di commercio si è tenuto conto della più recente giurisprudenza amministrativa in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo. Non vi sono nell'intervento profili che interferiscono con materie regolate a livello di norme europee.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo. Non vi sono nell'intervento profili che interferiscono con convenzioni o obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sulla materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da riferire al riguardo. Il sistema della Camere di commercio non è regolato in modo uniforme nei diversi paesi europei.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

La materia è già disciplinata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata e non è stato necessario introdurre alcuna nuova definizione.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione e di definitiva stesura del testo di decreto legislativo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il testo di decreto legislativo adotta largamente la tecnica della novella legislativa e sostituisce e integra numerose disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e anche del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo di decreto legislativo non implica abrogazioni implicite di altre disposizioni, prevedendo invece limitate abrogazioni espresse di norme e soprattutto l'abrogazione della precedente formulazione delle disposizioni novellate o integralmente sostituite. Con l'entrata in vigore del provvedimento cessa naturalmente di avere diretta applicazione l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, espressamente destinato a trovare applicazione solo nelle more della presente riforma, ma dei cui effetti sostanziali di riduzione degli oneri del diritto annuale si è tenuto conto nell'esercizio della delega salvaguardandoli per gli anni successivi con le nuove disposizioni introdotte in materia di finanziamento e di riduzione a regime degli oneri di funzionamento degli enti del sistema per effetto del processo di razionalizzazione e riordino della loro articolazione ed organizzazione e delle relative funzioni.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da segnalare al riguardo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione e di definitiva stesura del testo di decreto legislativo. Non sussistono altre deleghe legislative aperte sulla medesima materia e la delega a carattere correttivo è prevista entro i dodici mesi successivi all'esercizio della delega principale in questione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

I regolamenti attuativi che saranno oggetto di modifica sono stati indicati al punto 3) della sezione I; si ritiene che i termini previsti per l'adozione dei nuovi regolamenti, prevalentemente mediante richiamo di quelli originari, siano comunque congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da riferire al riguardo. Il provvedimento non ha richiesto né richiede per la sua attuazione che sia commissionata alcuna apposita elaborazione statistica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 124, PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL
FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", ed, in particolare, l'articolo 10, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, 59 ed, in particolare gli articoli 37 e 38, come successivamente modificati e integrati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2016;

Sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del 3 novembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 (natura e sede):

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa



intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate."

4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.";

b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;



b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;



3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera b).

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.”

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.”;

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4 le parole “ e a società” sono sostituite dalle seguenti “e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: “ 5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle



aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.”;

7) il comma 6 è abrogato;

8) al comma 7, le parole “lett. c),”, sono sostituite con le seguenti parole: “lettera c) è”;

c) all’articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*) I regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.”.

d) all’articolo 4-*bis* (Vigilanza amministrativo-contabile):

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-*bis*. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconfiribilità previsti dalla legge.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di



valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della *performance*. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati .

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9."

e) all'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del comma 4, le parole “, anche in quiescenza,” sono soppresse;

f) all'articolo 6 (Unioni regionali):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.”

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero



dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse”;

3) al comma 3, la parola “individuai” è sostituita dalle seguenti parole “individua i”;

g) all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.”

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.”

h) all'articolo 8 (Registro delle imprese):

1) al comma 2, le parole: “emana direttive sulla tenuta del registro.” sono sostituite dalle seguenti : “emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis



del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.”

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.”

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.”

5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-*bis*. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-*ter*. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6-*bis* continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni e integrazioni.”;

i) all’articolo 10 (Consiglio):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il numero dei componenti del consiglio e’ determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;



b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.”

2) al comma 6, le parole “costituiti in apposita consulta” sono soppresse;

3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: “e possono essere rinnovati per una sola volta”;

l) all’articolo 11 (Funzioni del consiglio):

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dal seguente: “a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;”

2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “camera di commercio” sono aggiunte le seguenti parole “, previa adeguata consultazione delle imprese;”;

3) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

m) all’articolo 12 (Costituzione del consiglio):

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall’articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l’identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell’ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.”

2) alla fine del comma 3, dopo le parole “sono iscritte” sono aggiunte le seguenti: “, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse”;

3) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo “Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di



sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.”;

4) al comma 9, lettera c) è soppressa la parola “provinciali”;

n) all’articolo 14 (Giunta):

1) al comma 1, le parole “non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 e pari 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10”;

2) al comma 2 le parole “due sole volte” sono sostituite dalle parole “una sola volta”;

3) al comma 4, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”;

4) al comma 5, lettera b), la parola “delibera” è sostituita dalle seguenti parole: “delibera, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5”;

5) al comma 5, lettera c), dopo la parola “competenza” sono aggiunte le seguenti: “, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.”;

o) all’articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la parola: “giugno” è sostituita dalla seguente: “aprile”;

p) all’articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: “due sole volte” sono sostituite dalle seguenti: “una sola volta”;

q) all’articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):

1) al comma 1, le parole “e nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286” sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole “aziende speciali” sono aggiunte le seguenti: “e delle unioni regionali”;

r) all’articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):



1) al comma 1:

a) la lettera c) è abrogata;

b) la lettera f), è sostituita dalla seguente: “ f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.”;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi *standard* di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

e) al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi del dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

a-bis. individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante



applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.”;

f) al comma 5, sono soppresse le parole: “Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.”;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.”;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza;

i) il comma 10 è abrogato.

s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):

1) al comma 1, le parole :“dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti : “dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni .” ;

t) all'articolo 20 (Segretario generale):

1) al comma 1, dopo le parole “dell'amministrazione,” sono aggiunte le seguenti parole: “corrispondenti a quelli”;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa.



L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.”;

4) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

“4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli.”;

5) al comma 4, lettera b), dopo le parole “quinquennio” sono aggiunte le seguenti parole: “nell'ultimo decennio”;

u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità) è abrogato;

v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio") il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei



successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.”;

z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) è abrogato;

aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) è abrogato.

Art. 2
(Disposizioni di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n.580, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento,
razionalizzazioni delle sedi e del personale)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di



commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

- a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

- a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n.580.
- b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
- c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da



parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.

5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580.

6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel



proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, *una tantum* in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità di personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.



11. Le decisioni di cui al precedente comma, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

Art. 4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica qualora previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.



4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consiglio successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.



(Abrogazioni)

1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 24, lettera. b) è soppresso il seguente periodo “, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”;

2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, l’articolo 10 è abrogato;

3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole “e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”.

4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

b) all’articolo 37-*bis*, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “e le camere di commercio interessate o loro unioni,”;

c) all’articolo 37-*bis*, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole: “e le camere di commercio interessate o loro unioni”;

d) all’articolo 37-*bis*, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: “nonché le camere di commercio interessate o loro unioni”;

5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il comma 2-*bis*) è abrogato.

6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono soppressi.



7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.

8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante il “Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: “anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,”;

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: “e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,”.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

